

ROMA



Comune di Roma

REGOLAMENTO
del
CONSIGLIO COMUNALE

SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE
U.O. Supporto Giunta e Assemblea Capitolina

REGOLAMENTO
del
CONSIGLIO COMUNALE

Il Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 25 luglio 2002 e successivamente modificato con:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 2 maggio 2005*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20 febbraio 2006*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 dell'11 luglio 2006*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16 giugno 2008*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18 giugno 2008*
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 febbraio 2009*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 del 20 settembre 2013*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 70 del 20 settembre 2013*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 79 del 19 novembre 2013*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015*
- deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 3 del 30 gennaio 2015*

INDICE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.	-	<i>Finalità</i>	pag.	1
Art. 2.	-	<i>Interpretazione</i>	”	1

Capo II CONSIGLIO E CONSIGLIERI

Art. 3.	-	<i>Composizione del Consiglio Comunale</i>	pag.	1
Art. 4.	-	<i>Sede delle adunanze</i>	”	1
Art. 5.	-	<i>Entrata in carica e convalida dei Consiglieri</i>	”	2
Art. 6.	-	<i>Durata in carica dei Consiglieri</i>	”	2
Art. 7.	-	<i>Decadenza dei Consiglieri</i>	”	2
Art. 8.	-	<i>Dimissioni dei Consiglieri</i>	”	3
Art. 9.	-	<i>Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri</i>	”	3
Art. 10.	-	<i>Consigliere Anziano</i>	”	3
Art. 11.	-	<i>Consiglieri Aggiunti</i>	”	4
Art. 12.	-	<i>Gettone di presenza e indennità di funzione</i>	”	4
Art. 13.	-	<i>Attestazione dell'attività e dei tempi di espletamento del mandato</i>	”	4
Art. 14.	-	<i>Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali</i>	”	4

Capo III PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15.	-	<i>Presidente del Consiglio Comunale</i>	pag.	5
Art. 16.	-	<i>Funzioni del Presidente</i>	”	5
Art. 17.	-	<i>Vice Presidenti del Consiglio Comunale</i>	”	5
Art. 18.	-	<i>Segretari del Consiglio Comunale</i>	”	5
Art. 19.	-	<i>Ufficio di Presidenza</i>	”	6
Art. 20.	-	<i>Elezione e revoca dei componenti dell'Ufficio di Presidenza</i>	”	6

Capo IV GRUPPI CONSILIARI

Art. 21.	-	<i>Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari</i>	pag.	7
Art. 22.	-	<i>Conferenza dei Presidenti dei Gruppi</i>	”	7

Capo V AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 23.	-	<i>Uffici di supporto al Consiglio Comunale</i>	pag.	8
Art. 24.	-	<i>Risorse del Consiglio Comunale</i>	”	9
Art. 25.	-	<i>Gestione dei fondi</i>	”	9
Art. 26.	-	<i>Informazione dei Consiglieri Comunali</i>	”	9

Capo VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 27.	-	<i>Sedute del Consiglio Comunale</i>	pag.	10
Art. 28.	-	<i>Programmazione dei lavori</i>	”	10
Art. 29.	-	<i>Procedura delle convocazioni</i>	”	11
Art. 30.	-	<i>Pubblicità delle sedute</i>	”	11
Art. 31.	-	<i>Disciplina dei Consiglieri</i>	”	11
Art. 32.	-	<i>Disciplina delle sedute</i>	”	12
Art. 33.	-	<i>Disciplina del pubblico</i>	”	12
Art. 34.	-	<i>Tumulti nell'Aula</i>	”	12

Capo VII
VALIDITA' E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 35.	-	<i>Numero legale nelle sedute di prima convocazione</i>	pag.	13
Art. 36.	-	<i>Sedute di seconda convocazione</i>	”	13
Art. 37.	-	<i>Computo del numero legale</i>	”	14
Art. 38.	-	<i>Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza</i>	”	14
Art. 39.	-	<i>Commissione Elettorale Comunale</i>	”	14
Art. 40.	-	<i>Presentazione delle linee programmatiche</i>	”	15
Art. 41.	-	<i>Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune</i>	”	15
Art. 42.	-	<i>Mozione di sfiducia</i>	”	15
Art. 43.	-	<i>Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco</i>	”	16
Art. 44.	-	<i>Dimissioni del Sindaco</i>	”	16
Art. 45.	-	<i>Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta</i>	”	16
Art. 46.	-	<i>Partecipazione alle sedute del Vice Sindaco e degli Assessori</i>	”	16
Art. 47.	-	<i>Attuazione degli indirizzi del Consiglio</i>	”	16
Art. 48.	-	<i>Ordine del giorno</i>	”	17
Art. 49.	-	<i>Ordine dei lavori</i>	”	17
Art. 50.	-	<i>Proposte di deliberazione</i>	”	17
Art. 51.	-	<i>Proposte del Sindaco o della Giunta</i>	”	17
Art. 52.	-	<i>Proposte dei Consiglieri, delle Commissioni Consiliari e dei Consiglieri Aggiunti</i>	”	18
Art. 53.	-	<i>Proposte di iniziativa dei Municipi</i>	”	18
Art. 54.	-	<i>Proposte di iniziativa popolare o delle Consulte</i>	”	18
Art. 55.	-	<i>Referendum comunali e altre forme di consultazione</i>	”	19
Art. 56.	-	<i>Bilancio di previsione - Assestamento e variazioni di bilancio</i>	”	19
Art. 57.	-	<i>Rendiconto</i>	”	20
Art. 58.	-	<i>Argomenti non iscritti all'ordine del giorno</i>	”	20
Art. 59.	-	<i>Ordine degli interventi</i>	”	21
Art. 60.	-	<i>Durata degli interventi</i>	”	21
Art. 61.	-	<i>Divieto di discussione e dialoghi tra Consiglieri</i>	”	21
Art. 62.	-	<i>Divieto di interruzioni e di divagazioni</i>	”	21

Art. 63.	-	<i>Richiesta della parola per fatto personale</i>	pag.	21
Art. 64.	-	<i>Richiami al regolamento</i>	”	22
Art. 65.	-	<i>Questioni pregiudiziale e sospensiva</i>	”	22
Art. 66.	-	<i>Questione pregiudiziale di legittimità statutaria</i>	”	22
Art. 67.	-	<i>Presentazione e votazione di ordini del giorno</i>	”	22
Art. 68.	-	<i>Discussione generale delle proposte di deliberazione</i>	”	23
Art. 69.	-	<i>Chiusura anticipata della discussione generale</i>	”	23
Art. 70.	-	<i>Presentazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti</i>	”	23
Art. 71.	-	<i>Esame e votazione degli emendamenti</i>	”	23
Art. 72.	-	<i>Dichiarazione di voto e votazione finale</i>	”	24
Art. 73.	-	<i>Divieto di parola durante la votazione</i>	”	24
Art. 74.	-	<i>Forma delle votazioni</i>	”	24
Art. 75.	-	<i>Controprova della votazione per alzata di mano</i>	”	25
Art. 76.	-	<i>Procedura della votazione per appello nominale</i>	”	25
Art. 77.	-	<i>Procedura della votazione per scrutinio segreto</i>	”	25
Art. 78.	-	<i>Proclamazione dell’esito delle votazioni</i>	”	25
Art. 79.	-	<i>Adozione delle deliberazioni</i>	”	25
Art. 80.	-	<i>Immediata eseguibilità</i>	”	26
Art. 81.	-	<i>Pubblicazione delle deliberazioni</i>	”	26

Capo VIII

SEGRETARIO GENERALE E PROCESSI VERBALI

Art. 82.	-	<i>Segretario Generale</i>	pag.	26
Art. 83.	-	<i>Compilazione e contenuto dei processi verbali</i>	”	26
Art. 84.	-	<i>Approvazione, annotazioni e rettifiche del verbale</i>	”	27
Art. 85.	-	<i>Atti consiliari</i>	”	27
Art. 86.	-	<i>Pubblicità atti consiliari</i>	”	27

Capo IX

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Art. 87.	-	<i>Funzioni e costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti</i>	pag.	27
Art. 88.	-	<i>Nomina e composizione delle Commissioni Permanenti</i>	”	28
Art. 89.	-	<i>Partecipazione ai lavori delle Commissioni e accesso alla documentazione</i>	”	29
Art. 90.	-	<i>Funzionamento delle Commissioni Permanenti</i>	”	29
Art. 91.	-	<i>Pubblicità delle sedute</i>	”	30
Art. 92.	-	<i>Esame in sede referente</i>	”	30
Art. 93.	-	<i>Esame in sede redigente</i>	”	31
Art. 94.	-	<i>Esame in sede istruttoria degli accordi di programma</i>	”	31
Art. 95.	-	<i>Funzioni ispettive, di controllo e di indirizzo</i>	”	31
Art. 96.	-	<i>Commissione delle Elette</i>	”	32
Art. 97.	-	<i>Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza</i>	”	32
Art. 98.	-	<i>Commissione Roma Capitale</i>	”	34
Art. 99.	-	<i>Commissioni Speciali</i>	”	35

Capo X
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 100.	-	<i>Presentazione di interrogazioni e interpellanze</i>	pag.	35
Art. 101.	-	<i>Contenuto delle interrogazioni</i>	”	35
Art. 102.	-	<i>Svolgimento delle interrogazioni</i>	”	35
Art. 103.	-	<i>Rinvio di interrogazioni alla seduta successiva</i>	”	36
Art. 104.	-	<i>Interrogazioni urgenti</i>	”	36
Art. 105.	-	<i>Interrogazioni a risposta scritta</i>	”	36
Art. 106.	-	<i>Interrogazioni a risposta immediata</i>	”	36
Art. 107.	-	<i>Contenuto e svolgimento delle interpellanze</i>	”	37
Art. 108.	-	<i>Informazione sulla situazione delle interrogazioni e interpellanze</i>	”	37
Art. 109.	-	<i>Contenuto, forma e discussione delle mozioni</i>	”	37

Capo XI
**DIFENSORE CIVICO – AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA’ DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 110.	-	<i>Difensore Civico e Vice Difensore Civico</i>	pag.	38
Art. 111.	-	<i>Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali</i>	”	38
Art. 112.	-	<i>Revisori dei Conti</i>	”	38
Art. 113.	-	<i>Rapporti tra Collegio dei Revisori e Consiglio Comunale</i>	”	39

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale di Roma e degli altri organi consiliari, l'esercizio dei diritti e delle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto comunale.

Articolo 2.

(Interpretazione)

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, sollevate al di fuori delle sedute consiliari, è demandata alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, sentita la Commissione Consiliare Permanente X (Statuto e regolamenti). Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, acquisisce il parere del Segretario Generale.
2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari decide il Presidente *pro tempore*. Ove ritenuto necessario, il Presidente sospende brevemente la seduta e riunisce l'Ufficio di presidenza e il Segretario Generale, per esaminare e decidere in ordine alle eccezioni sollevate.

CAPO II

CONSIGLIO E CONSIGLIERI

Articolo 3.

(Composizione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da n. 48 Consiglieri. ⁽¹⁾
2. Alle sedute del Consiglio partecipano i Consiglieri Aggiunti. ⁽²⁾
3. I componenti del Consiglio Comunale e i Consiglieri Aggiunti esercitano le loro funzioni liberamente e senza vincoli di mandato.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013.*

⁽²⁾ *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20 febbraio 2006.*

Articolo 4.

(Sede delle adunanze)

1. La sede delle adunanze del Consiglio è l'aula di Giulio Cesare sita nel Palazzo Senatorio in Campidoglio in Roma.
2. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può stabilire che, per la trattazione di specifici argomenti o per particolari circostanze, l'adunanza si tenga in luogo diverso dall'aula di Giulio Cesare.
3. Nel giorno dell'adunanza consiliare, all'esterno della sede in cui si svolge la riunione, sono esposte le bandiere della Repubblica, dell'Unione Europea nonché quella del Comune di Roma.

Articolo 5.

(Entrata in carica e convalida dei Consiglieri)

1. Le Consigliere e i Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta, convocata a seguito della proclamazione degli eletti, il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, procede alla convalida dei Consiglieri sotto il profilo della inesistenza delle cause di ineleggibilità.
3. Contestualmente alla convalida, il Consiglio Comunale prende atto dell'insussistenza delle cause di incompatibilità ovvero, nel caso in cui non si rendano necessari ulteriori accertamenti, avvia le procedure di legge.
4. Alle operazioni di convalida e di contestuale presa d'atto di cui ai commi precedenti, si procede altresì – quale primo adempimento – nei confronti dei Consiglieri subentranti. Analogamente si procede nei confronti del Consigliere incaricato delle funzioni di supplenza ai sensi di legge.
5. Ove sopravvenga la decadenza dalla carica dei Consiglieri sospesi e si debba far luogo alla loro surrogazione, non occorre procedere nuovamente alla convalida nei confronti di coloro che siano stati chiamati ad esercitare le funzioni di Consigliere supplente.

Articolo 6.

(Durata in carica dei Consiglieri)

1. Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo di 5 anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi che ne hanno resa necessaria l'adozione.
2. In caso di scioglimento del Consiglio per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, i Consiglieri rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Nei casi in cui lo scioglimento sia determinato da altre cause, i Consiglieri cessano dalle funzioni o dalla carica per effetto di sospensione disposta dal Prefetto ovvero quando, a norma di legge, sia nominato un Commissario per la provvisoria gestione o per l'esercizio delle funzioni del Consiglio.
4. I Consiglieri, anche se cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Articolo 7.

(Decadenza dei Consiglieri)

1. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge e dallo Statuto, nonché per effetto della mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio Comunale.
2. Sono giustificate e non computabili ai fini della decadenza le assenze determinate da motivi di salute, da impedimenti dovuti al contestuale espletamento delle funzioni di Consigliere in altre sedi e forme istituzionali o da altri impedimenti comunque non imputabili a volontà. L'Ufficio di Presidenza individua, con propria direttiva, i casi di assenza ritenuti giustificabili.
3. Sulla ammissibilità delle ragioni dell'assenza, comunicate prima dell'apertura dei lavori, giudica il Presidente *pro tempore*, che fa constare a verbale la giustificazione ovvero i motivi dell'impossibilità di giustificare l'assenza. In caso di comunicazione successiva, giudica l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, informandone nella prima seduta utile il Consiglio.
4. Salvo i casi di competenza degli organi giurisdizionali, la decadenza - promossa d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore o del Prefetto - è pronunciata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
5. Prima della adozione del provvedimento di contestazione da parte del Consiglio delle cause che possono comportare la dichiarazione di decadenza, il Presidente del Consiglio investe della questione, con procedura d'urgenza, la Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia, ai fini della valutazione della fondatezza delle cause medesime. La Commissione, previa audizione del Consigliere interessato, si determina in proposito esprimendo motivato parere, non vincolante, che è tempestivamente comunicato al Presidente del Consiglio nonché al Consigliere interessato. Ove non si raggiunga l'unanimità, il parere della Commissione, reso a maggioranza, è accompagnato da una relazione di Opposizione.

6. Nel caso in cui la Commissione ritenga manifestamente infondata la questione, non si dà luogo a contestazione, salvo che un terzo dei Consiglieri Comunali richieda, entro tre giorni dalla comunicazione delle valutazioni della Commissione, di rimettere la questione all'Assemblea.
7. Il Consigliere fatto oggetto di formale contestazione da parte dell'Assemblea ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e controdeduzioni o, eventualmente, per eliminare le cause che comportano la decadenza dalla carica. Il termine decorre dalla data di notificazione all'interessato della deliberazione di contestazione.
8. Entro i dieci giorni successivi, il Consiglio, preso atto delle osservazioni presentate o delle iniziative poste in essere dal Consigliere, delibera definitivamente, invitando il Consigliere medesimo a rimuovere le cause comportanti la decadenza ovvero ad esercitare l'opzione tra cariche considerate incompatibili ovvero decide per l'archiviazione del procedimento nel caso in cui le suddette osservazioni o iniziative siano ritenute valide.
9. Qualora il Consigliere non provveda al suddetto invito entro i successivi dieci giorni, lo stesso è dichiarato decaduto dal Consiglio.
10. La deliberazione di decadenza, depositata il giorno successivo presso la segreteria del Consiglio, è notificata, entro cinque giorni dalla sua adozione, a colui che è stato dichiarato decaduto.

Articolo 8.

(Dimissioni dei Consiglieri)

1. Oltre che nel caso di cui al precedente articolo, la qualità di Consigliere si perde per dimissioni, indirizzate in forma scritta al Consiglio - e, per esso, al Presidente - e presentate al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale, presso cui sono immediatamente assunte secondo l'ordine temporale di presentazione e trasmesse al Segretario Generale.
2. Le dimissioni, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.

Articolo 9.

(Surroga, sospensione e supplenza dei Consiglieri)

1. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale, procede, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio Comunale e cioè in caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati allo stesso protocollo, della metà più uno dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco.
3. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza è affidata previa verifica delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità di cui al precedente articolo 5, comma 4, ed ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 10.

(Consigliere Anziano)

1. È Consigliere Anziano la Consiglieria o il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra individuale data dalla somma dei voti validi riportati in tutte le sezioni comunali dalla lista con la quale ha concorso alle elezioni, aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri a norma di legge. A parità di cifra individuale è Consigliere Anziano la Consiglieria o il Consigliere più anziano di età.

Articolo 11.
(Consiglieri Aggiunti)

1. I Consiglieri Aggiunti - eletti in rappresentanza della comunità degli stranieri - partecipano, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto, alle sedute e ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa - ricorrendone i presupposti - quella delle Elette.
2. I Consiglieri Aggiunti non possono sottoscrivere la mozione di cui all'articolo 42 e non sono computati ai fini del numero legale né ai fini della determinazione del numero dei presenti agli effetti deliberativi. Non sono inoltre computati ai fini del raggiungimento di maggioranze, soglie o limiti numerici stabiliti dalla legge per lo svolgimento di attività connesse all'esercizio del mandato dei Consiglieri Comunali.

Articolo 12.
(Gettone di presenza e indennità di funzione)

1. Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, le Consigliere e i Consiglieri Comunali percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti e Speciali. Ai fini del conseguimento del gettone da parte del Consigliere, è necessaria la sua presenza, anche non continuativa, per almeno metà della durata della seduta, attestata dal verbale della stessa ovvero per almeno venti minuti consecutivi.⁽¹⁾
2. Il Consiglio Comunale fissa, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, l'importo del gettone. In nessun caso l'importo mensile dei gettoni di presenza percepito da ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere può superare un terzo dell'importo dell'indennità massima mensile prevista per il Sindaco.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti dalle vigenti disposizioni, in luogo del gettone di presenza è corrisposta una indennità di funzione nella misura stabilita dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
4. Con la deliberazione di cui al precedente comma il Consiglio Comunale fissa il numero minimo mensile di presenze valide, tra le quali sono computate le assenze giustificate, ai fini della corresponsione della indennità di funzione per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni dei membri effettivi; con la medesima deliberazione il Consiglio determina altresì, per il caso di assenze non giustificate ed in relazione al numero delle stesse, le misure delle detrazioni dalla indennità che debbono essere adeguate e di importo percentuale crescente e commisurato a quello del gettone di presenza. Per il periodo feriale l'indennità di funzione compete per intero, anche se le presenze effettuate durante tale periodo sono inferiori al numero minimo mensile fissato con la predetta deliberazione, ove, in sede di conguaglio a fine anno, risulti che il totale delle presenze effettuate nel corso dell'anno sia almeno pari al suddetto numero moltiplicato per dodici. L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, individua con apposita direttiva i casi di assenza ritenuti giustificabili per i quali non si dà luogo a detrazione.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

Articolo 13.
(Attestazione dell'attività e dei tempi di espletamento del mandato)

1. L'Ufficio del Consiglio Comunale, sulla base degli atti d'ufficio, rilascia, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Sindaco, alle Consigliere e ai Consiglieri che ne facciano richiesta, una attestazione in merito all'attività e ai tempi di espletamento del mandato, ivi comprese le missioni, per i quali i predetti Amministratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, dal datore di lavoro.

Articolo 14.
(Situazione patrimoniale, redditi e spese elettorali)

1. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi ed alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, dei Presidenti dei Municipi, degli Assessori Municipali, dei Consiglieri Municipali e degli Assessori Comunali, sono annualmente depositati presso l'Ufficio del Consiglio Comunale e sono liberamente consultabili da chiunque secondo le disposizioni della legge, dello Statuto e del relativo regolamento.⁽¹⁾
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti del Sindaco.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

CAPO III

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 15.

(Presidente del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea nel proprio seno nel corso della prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, immediatamente dopo la convalida degli eletti.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente.
3. In caso di dimissioni, decesso, impedimento permanente, decadenza o rimozione ai sensi di legge del Presidente, l'Ufficio di Presidenza decade, salvo che per gli adempimenti necessari ai fini del successivo comma 4 e si procede all'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.
4. Il Vice Presidente Vicario, nei casi previsti dal comma 3, entro e non oltre dieci giorni dal verificarsi della cessazione del Presidente, provvede a convocare il Consiglio, che si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione, per l'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Articolo 16.

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente rappresenta l'Assemblea, convoca il Consiglio e, anche mediante l'ausilio degli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, esercita, con imparzialità ed equità, poteri di direzione dei lavori nonché di disciplina delle attività del Consiglio. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, i Consigli dei Municipi, l'organo di revisione economico-finanziaria, il Difensore Civico, le Istituzioni, le Aziende e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.
3. Il Presidente promuove gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Comunale con la popolazione e gli organismi di partecipazione.
4. Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza del Consiglio Comunale nei rapporti con gli altri organi del Comune e di altri enti pubblici, quando risulti necessario per adempiere alle competenze attribuite dal Consiglio. Partecipa alle manifestazioni organizzate dal Comune e a quelle, organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato in rappresentanza del Comune.

Articolo 17.

(Vice Presidenti del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è coadiuvato da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie.
2. E' Vicario il Vice Presidente risultato eletto a tale carica con il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
3. In caso di dimissioni, decadenza, decesso o revoca del Presidente, i Vice Presidenti rimangono in carica ai soli fini dell'elezione del nuovo Ufficio di Presidenza.

Articolo 18.

(Segretari del Consiglio Comunale)

1. Al fine di assicurare il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea, il Presidente del Consiglio è coadiuvato da due Segretari. In particolare, i Segretari assistono il Presidente:
 - a) nello svolgimento delle operazioni di voto del Consiglio e del successivo scrutinio;
 - b) nella verifica del rispetto dei tempi stabiliti;
 - c) nella raccolta degli ordini del giorno e degli altri documenti sottoposti all'Aula;
 - d) nella vigilanza sulla corretta espressione del voto;

- e) nell'attuazione delle direttive della Presidenza in materia di organizzazione e disciplina dei lavori consiliari;
 - f) nel coordinamento dei lavori del Consiglio con le attività delle Commissioni Consiliari.
2. Nel corso della seduta il Presidente, in caso di assenza o temporaneo impedimento di uno o di entrambi i Segretari, procede alla loro temporanea sostituzione con la nomina dei Consiglieri più giovani di età nel rispetto dei diritti della Opposizione.
 3. Sino alla elezione dei Segretari del Consiglio, le funzioni di scrutatore per le operazioni di voto sono assolte da due Consiglieri, di norma i più giovani di età, nominati dal Presidente.

Articolo 19.
(Ufficio di Presidenza)

1. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretari del Consiglio Comunale costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni. A tal fine formula gli opportuni indirizzi all'Ufficio del Consiglio Comunale per l'adozione dei conseguenti atti.
3. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza non sono pubbliche e sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Con disposizione del Presidente è stabilito l'organico delle segreterie dell'Ufficio di Presidenza.
4. Le funzioni di segreteria delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza sono assicurate dall'Ufficio del Consiglio Comunale.

Articolo 20.
(Elezione e revoca dei componenti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene, senza discussione, mediante votazione segreta a mezzo di schede e con voto limitato al nominativo di un solo Consigliere. Risulta eletto il Consigliere o la Consigliera che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio Comunale.
2. Se a seguito della prima votazione non si consegue la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, la votazione è ripetuta, anche nel corso della stessa seduta, sino alla elezione medesima da effettuarsi, comunque, prima di proseguire nell'ordine dei lavori.
3. Dopo l'elezione del Presidente, la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo per l'elezione dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.
4. Per l'elezione dei due Vice Presidenti, ciascun componente del Consiglio può votare un solo nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti risultano eletti i Consiglieri che abbiano ottenuto nelle ultime elezioni la maggior cifra individuale intesa come per il Consigliere Anziano.
5. Subito dopo l'elezione dei Vice Presidenti, e con le stesse modalità per gli stessi stabilite, si procede all'elezione dei due Segretari.
6. La revoca dalla carica di Presidente, Vice Presidente e Segretario è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della legge, dello statuto e del regolamento ed è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta, sulla base di una richiesta motivata, sottoscritta da almeno la metà dei componenti del Consiglio. La richiesta, presentata al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale e contestualmente inviata al Segretario Generale, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione sulla richiesta di revoca è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di dieci minuti. Ha quindi la parola il Consigliere di cui si chiede la revoca per un tempo equivalente. Nella discussione successiva - alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 - i Consiglieri possono intervenire per un massimo di dieci minuti ciascuno.
8. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la richiesta è posta ai voti, a scrutinio segreto.
9. L'approvazione della deliberazione di revoca del Presidente determina il rinnovo dell'intero Ufficio di Presidenza.

CAPO IV

GRUPPI CONSILIARI

Articolo 21.

(Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari)

1. Ogni Consiglieria e Consigliere appartiene a un Gruppo Consiliare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ogni Consiglieria e Consigliere indica al Presidente del Consiglio il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Consiglieri che entrano successivamente a far parte del Consiglio indicano al Presidente, entro tre giorni dalla convalida, a quale Gruppo intendono aderire.
4. Ciascuna Consiglieria e ogni Consigliere può appartenere a un solo Gruppo consiliare. La dichiarazione di appartenenza è pubblicata sul Bollettino comunale.
5. Le Consiglierie e i Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere a un Gruppo formano il Gruppo misto.
6. I Gruppi Consiliari - ad eccezione di quello misto - sono composti da almeno due Consiglieri. Gruppi possono essere composti da un numero inferiore di Consiglieri nel caso in cui siano espressione di una lista che abbia partecipato con propri contrassegni alle elezioni del Consiglio Comunale. Il candidato alla carica di Sindaco proclamato Consigliere a norma di legge può costituire un Gruppo Consiliare che sia espressione di una delle liste con esso apparentate nella consultazione elettorale e che non abbia rappresentanza in Consiglio Comunale. ⁽¹⁾
7. Qualora una Consiglieria o un Consigliere decida di revocare l'adesione a un gruppo consiliare, e non aderisca ad altro gruppo, entra a far parte del Gruppo misto.
8. Ciascun Gruppo procede, entro trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri, alla elezione del proprio Presidente. In caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere che abbia riportato la maggiore cifra di preferenze individuali nelle ultime elezioni comunali. Dell'avvenuta elezione viene data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio che ne informa l'Assemblea. In attesa di tale elezione partecipa alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la Consiglieria o il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra di preferenze individuali.
9. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura, con l'adesione di almeno due Consiglieri. Qualora il costituendo Gruppo consiliare sia espressione di un partito politico rappresentato in Parlamento e che abbia preso parte alle ultime elezioni amministrative per il Comune di Roma, è sufficiente una sola Consiglieria o un solo Consigliere.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 dell'11 luglio 2006.*

Articolo 22.

(Conferenza dei Presidenti dei Gruppi)

1. I Presidenti dei Gruppi Consiliari costituiscono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, nonché i componenti dell'Ufficio di Presidenza, partecipano ai lavori della Conferenza. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche e le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio del Consiglio Comunale.
3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
 - a) esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto Comunale che siano state proposte al di fuori della seduta del Consiglio Comunale, sentiti, ove ritenuto opportuno, la competente Commissione Consiliare Permanente e il Segretario Generale;
 - b) definisce, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale, il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio nonché la programmazione ed organizzazione dei lavori del Consiglio medesimo;
 - c) ripartisce tra i Gruppi Consiliari, tenendo conto della consistenza numerica degli stessi, il tempo complessivamente disponibile per la discussione su questioni generali di indirizzo ovvero su provvedimenti di carattere fondamentale;

- d) decide in ordine alla utilizzazione dei locali, degli automezzi e delle attrezzature, comprese quelle informatiche, messe a disposizione dei Consiglieri Comunali; decide altresì in ordine ai servizi assicurati dal Comune per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio di Presidenza, dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni Consiliari;
 - e) fissa i periodi di sospensione delle attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni;
 - f) decide in merito alla ripartizione dei posti in aula tra i Gruppi Consiliari.
4. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, le decisioni sono assunte dal Presidente, con il consenso dei Presidenti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia pari almeno ai tre quarti dei componenti il Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco. Qualora nella Conferenza non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente rimette la propria decisione all'Aula, che si pronuncia dopo l'effettuazione di un intervento, della durata massima di tre minuti, da parte di un Consigliere a favore e di uno contrario alla decisione del Presidente.
5. Su richiesta dei Presidenti di Gruppo, rappresentativi di almeno un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare la Conferenza entro cinque giorni dalla richiesta stessa, iscrivendo all'ordine dei lavori gli argomenti proposti.

CAPO V

AUTONOMIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23.

(Uffici di supporto al Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio delle sue autonome funzioni e per favorire il loro efficace svolgimento sul piano amministrativo, si avvale dell'Ufficio del Consiglio Comunale, di natura extradipartimentale, dotato di piena autonomia funzionale, tecnica e amministrativa e posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio del Consiglio Comunale – nel cui ambito vengono istituiti un ufficio tecnico ed un ufficio relazioni esterne per i Consiglieri Comunali – assicura i supporti amministrativi e tecnici necessari:
 - a) alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
 - b) alla gestione del personale assegnato e all'amministrazione delle risorse economiche e strumentali attribuite all'Ufficio di Presidenza, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Gruppi consiliari ed alle Commissioni.
3. L'Ufficio del Consiglio Comunale provvede altresì agli adempimenti tecnico-logistici connessi alla funzionalità dell'Assemblea – in particolare in materia di manutenzione del sistema elettronico di votazione e di gestione del servizio audio-video dell'Aula di Giulio Cesare – e a quelli di carattere amministrativo connessi allo status e alle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali nonché dei Consiglieri Aggiunti, ivi comprese, ove previsto o dovuto, le attestazioni relative allo svolgimento del mandato, la corresponsione del gettone di presenza ovvero dell'indennità di funzione, dei rimborsi spese e delle indennità di missione, la tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed alle spese elettorali sostenute, la stipula delle polizze di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
4. L'Ufficio del Consiglio Comunale è organizzato sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito l'Ufficio di Presidenza.
5. In relazione alle esigenze di documentazione delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, l'Ufficio del Consiglio Comunale cura una rassegna di legislazione, giurisprudenza e dottrina che è messa a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri medesimi. Assicura inoltre idoneo supporto tecnico-amministrativo per la redazione degli atti di iniziativa consiliare anche mediante ausilio di collaboratori esterni con contratto a tempo determinato.
6. Per favorire l'informazione ai cittadini e agli organi di comunicazione in merito all'attività del Consiglio e delle Commissioni nonché per la cura, anche sul sito Internet del Comune, di pubblicazioni annuali e periodiche promosse dalla Presidenza, è istituito il Servizio Stampa della Presidenza del Consiglio Comunale che si avvale di giornalisti professionisti o pubblicisti. ⁽¹⁾
7. Ai fini della formazione dell'ordine del giorno, dell'esame e dell'esitazione delle proposte nonché per ogni altro adempimento connesso allo svolgimento dei lavori consiliari o a necessità procedurali e di funzionamento dell'Assemblea non espressamente attribuito alla competenza di altri uffici, il Consiglio Comunale, anche nel corso delle proprie riunioni, si avvale dell'assistenza degli uffici della Segreteria Generale del Consiglio operanti presso il Segretariato Generale.

8. Nell'ambito della Segreteria Generale è istituito l'Ufficio per la redazione tecnica dei testi normativi di natura statutaria e regolamentare relativi all'organizzazione e al funzionamento dell'organo consiliare nonché alle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri.
9. Presso la Segreteria Generale è istituito l'Ufficio per il coordinamento dei testi normativi approvati dal Consiglio Comunale. Il Segretario Generale, mediante circolare, definisce i criteri orientativi per la redazione, la modificazione o l'integrazione degli atti normativi del Comune.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 79 del 19 novembre 2013.*

Articolo 24.

(Risorse del Consiglio Comunale)

1. Per le attività di supporto alle funzioni istituzionali del Consiglio Comunale, dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari, è assegnata all'Ufficio del Consiglio Comunale idonea dotazione di personale, di risorse economiche, di locali e di beni strumentali, ivi compresi arredi e attrezzature informatiche.
- 1-bis. A ciascun Gruppo consiliare sono assegnati un dipendente in ragione di ogni Consigliere Comunale ed inoltre, per i Gruppi consiliari composti da uno fino a nove Consiglieri ulteriori sei dipendenti; per i Gruppi consiliari composti da dieci fino a venti Consiglieri ulteriori dieci dipendenti; per i Gruppi consiliari composti da oltre venticinque Consiglieri ulteriori quindici dipendenti. L'assegnazione è disposta sulla base di richiesta nominativa del Presidente del Gruppo consiliare in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra gli Uffici di supporto e l'organo politico di indirizzo e controllo. ⁽¹⁾
2. Sulla base della richiesta formulata annualmente in sede di riunione congiunta dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale provvede a determinare il fabbisogno delle risorse occorrenti per la conseguente iscrizione, da parte della Giunta Comunale, dei relativi stanziamenti nella proposta di bilancio. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a richiedere alla Giunta e agli uffici l'assegnazione di eventuali altre risorse.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone la ripartizione dei fondi stanziati e delle altre risorse assegnate, tenuto conto, per quelli destinati ai Gruppi Consiliari, della consistenza dei Gruppi medesimi. Nel caso di costituzione nel corso dell'esercizio di nuovi Gruppi, il Presidente procede a nuova ripartizione nell'ambito degli stanziamenti disponibili e delle risorse già assegnate.

⁽¹⁾ *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 2 maggio 2005, poi sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 febbraio 2009.*

Articolo 25.

(Gestione dei fondi)

1. Sulla base delle autonome direttive rispettivamente impartite dal Presidente del Consiglio Comunale e dai Presidenti dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, la gestione dei fondi assegnati è effettuata, nell'ambito delle specifiche finalità istituzionali di ciascun organismo, dal dirigente responsabile dell'Ufficio del Consiglio Comunale ovvero, nel rispetto delle diverse competenze e delle modalità previste dal regolamento di contabilità, dai funzionari appositamente delegati dell'Ufficio del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari; il dirigente e i funzionari delegati trasmettono semestralmente all'Ufficio di Presidenza una relazione sulle spese effettuate dai rispettivi uffici.
2. Le forme di gestione dei fondi e l'attività di rendicontazione delle spese sono effettuate secondo le modalità e nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento contabile.

Articolo 26.

(Informazione dei Consiglieri Comunali)

1. Le Consigliere e i Consiglieri Comunali accedono liberamente e gratuitamente, anche attraverso reti locali, Intranet e Internet, a tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici comunali, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, nonché degli enti e istituzioni dipendenti dal Comune o di altri gestori di servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. A tal fine l'Ufficio del Consiglio Comunale trasmette mensilmente alle Commissioni Consiliari e ai Gruppi Consiliari l'elenco degli atti dell'Amministrazione, degli Uffici Dipartimentali, Extradipartimentali e dei Municipi.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 27.

(Sedute del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale fissato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce per determinazione del Presidente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ovvero quando sia stata presentata richiesta scritta da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali o dal Sindaco. In tal caso il Presidente, previa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, iscrive all'ordine dei lavori anche le questioni proposte.
3. Il Presidente procede alle convocazioni, nelle quali sono indicati il giorno e l'ora di apertura delle sedute, l'orario di effettuazione dell'appello, l'ora di chiusura e l'ordine dei lavori.
4. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente, o qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio, può decidere, a maggioranza, il proseguimento della seduta anche oltre l'orario di chiusura indicato nella convocazione, fermo restando il termine fissato al comma successivo. Su tale proposta possono parlare un oratore a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno.
5. Di norma la durata di una seduta non può eccedere le sette ore. Le eventuali deroghe a tale termine sono possibili soltanto quando si debba discutere su provvedimenti con scadenza di legge ovvero quando il Consiglio Comunale si esprima in tal senso con apposita votazione.

Articolo 28.

(Programmazione dei lavori)

1. Il Consiglio programma i propri lavori al fine di assicurare rapidità e coerenza all'attività deliberativa e di indirizzo nonché tempestività ed efficacia alle funzioni di controllo.
2. Il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari, compatibilmente con l'urgenza delle materie all'ordine del giorno dei rispettivi lavori, organizzano la propria attività secondo modalità che favoriscano l'equilibrio tra responsabilità familiari, politiche e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Su richiesta del gruppo consiliare interessato, non si terranno sedute in coincidenza con i congressi cittadini, provinciali, regionali e nazionali e con le riunioni dei massimi organismi rappresentativi nazionali delle rispettive formazioni politiche. Analogamente i gruppi potranno richiedere che non si tengano sedute in coincidenza di altri eventi di rilievo nazionale promossi dalle rispettive formazioni politiche, fermo peraltro che nessun gruppo potrà richiedere la non convocazione del Consiglio Comunale per un numero di giorni superiore a dieci nel corso dell'anno solare.
4. Il Presidente – sulla base delle decisioni adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ai sensi dell'articolo 22 – predispone il calendario dei lavori contenente:
 - a) la data e la durata delle singole sedute;
 - b) l'indicazione degli argomenti da trattare;
 - c) la data ed eventualmente l'ora della votazione finale dei singoli argomenti.
5. Relativamente alla data e alla durata delle sedute, il calendario è comunicato a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere almeno ogni quindici giorni.
6. Il calendario è comunicato dal Presidente al Consiglio, che ne prende atto, salvo che un terzo dei Consiglieri assegnati formuli, in forma scritta, proposte alternative sulle quali il Consiglio – sentiti un Consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno – è immediatamente dopo chiamato a decidere.
7. Sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai Presidenti dei Municipi, il Consiglio Comunale verifica, di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno, lo stato di attuazione del decentramento in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai Municipi, allo stato dell'ambiente e del territorio e ai principali problemi di rilevanza sociale della popolazione.

8. Su conforme decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale fissa apposite sedute dedicate alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico, alle attività culturali ed all'esame dell'attuazione degli istituti di partecipazione.

Articolo 29.

(Procedura delle convocazioni)

1. La convocazione del Consiglio Comunale – ad eccezione della prima dopo la consultazione elettorale, che è operata dal Sindaco – è effettuata dal Presidente mediante fax ovvero, in conformità alla richiesta delle singole Consigliere e dei singoli Consiglieri, mediante posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente del Consiglio e da ciascun Consigliere Aggiunto. Ove ne ricorra la necessità o l'opportunità, la convocazione è effettuata mediante avvisi da consegnarsi al domicilio indicato tramite messi comunali. Della convocazione è data altresì comunicazione via fax a ogni Gruppo consiliare.
2. La ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione via fax ovvero da apposita attestazione del fornitore di accessi *internet (provider)* del Comune ovvero dalla dichiarazione del messo comunale recante la precisa indicazione dell'orario di consegna.
3. L'avviso di convocazione, con allegato l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e all'ordine dei lavori, è trasmesso o – ricorrendone la necessità o l'opportunità – consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la adunanza.
4. Nei casi di urgenza, l'avviso, recante i motivi dell'urgenza, è trasmesso o consegnato almeno 24 ore prima. In tali casi, ove la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito alla seduta successiva.
5. L'avviso di convocazione e l'ordine dei lavori di ciascuna seduta sono altresì trasmessi dal Presidente del Consiglio Comunale al Vice Sindaco, agli Assessori nonché ai Presidenti dei Municipi ed inviati, a cura del Segretario Generale, all'Albo Pretorio affinché siano pubblicati almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.
6. I Presidenti dei Municipi, o un Assessore da ciascuno di essi delegato, hanno facoltà di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 30.

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo i casi in cui il Consiglio medesimo, con deliberazione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. La pubblicità è assicurata anche mediante la trasmissione, in diretta e non, delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente.⁽¹⁾
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario Generale, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate.
3. Il Presidente può disporre l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, al fine di assicurare una più ampia pubblicità di particolari sedute.
4. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, autorizza la trasmissione delle sedute del Consiglio Comunale da parte delle emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

Articolo 31.

(Disciplina dei Consiglieri)

1. I Consiglieri devono tenere in Aula un comportamento consono all'Istituzione.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente può disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. Se un Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e impartisce le istruzioni necessarie affinché la disposizione sia eseguita.

4. Anche indipendentemente da precedenti richiami, la esclusione o la censura possono essere disposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'Assemblea o trascorra ad oltraggio o passi a vie di fatto.
5. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da una a tre sedute. La censura è disposta dal Presidente, udite le spiegazioni del Consigliere e sentito l'Ufficio di Presidenza.
6. Nel caso in cui un Consigliere si ritenga gravemente offeso dalle espressioni di altro Consigliere, il Presidente, su richiesta dell'interessato, entro cinque giorni, esamina la questione nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza e, sentiti i Consiglieri interessati, decide con le modalità di cui al precedente comma.

Articolo 32.

(Disciplina delle sedute)

1. I poteri necessari per garantire l'ordine nell'aula durante le sedute del Consiglio Comunale spettano al Presidente.
2. Oltre ai Revisori dei Conti, al Vice Segretario Generale, al Direttore Generale, al Capo di Gabinetto, al Direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale, al personale che svolge funzioni di segreteria e di assistenza al Consiglio e ai commessi d'aula, nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio. Il Presidente, a seconda delle esigenze, può autorizzare la presenza di altre persone.
3. Il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere che abbia necessità di speciali ausili per l'esercizio delle proprie funzioni.
4. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, assicura l'ordinato svolgimento della seduta.
6. E' vietato fumare nell'aula e, salvo che sia disattivato il sistema di suoneria, ricevere chiamate ad apparecchi di telefonia mobile. Per assicurare l'osservanza di detti divieti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale dei Segretari del Consiglio, anche al fine della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Articolo 33.

(Disciplina del pubblico)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza del funzionario del Corpo di Polizia Municipale, il quale impartisce gli ordini necessari agli agenti in servizio.
2. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare agli agenti di Polizia Municipale che venga espulso dall'aula chiunque sia causa di disordine.
4. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al secondo comma, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.
5. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare, non possono essere riammessi gli espulsi.
6. Il Presidente può, sentito il funzionario in servizio del Corpo di Polizia Municipale ed eventuali diretti testimoni, prendere provvedimenti di esclusione dall'aula, per un periodo da uno a tre mesi, nei confronti di cittadini che si siano resi responsabili di tumulti durante le sedute del Consiglio.

Articolo 34.

(Tumulti nell'aula)

1. Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta e, secondo le opportunità, la toglie.

CAPO VII

VALIDITÀ E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Articolo 35.

(Numero legale nelle sedute di prima convocazione)

1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Per la validità delle sedute agli effetti deliberativi è necessaria la presenza, accertata mediante appello nominale fatto dal Segretario Generale o da chi ne fa le veci, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. ⁽¹⁾
2. Quando sia accertato, mediante appello di cui al precedente comma o nel corso della riunione, per qualsiasi causa, che il Consiglio non è adunato in numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti ai fini di altro appello, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.
3. Quando la seduta è tolta ai sensi del comma precedente, il Consiglio, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende automaticamente convocato in seconda convocazione, nei termini di cui al seguente articolo 36, per la successiva giornata non festiva o pre-festiva, con lo stesso ordine dei lavori e alla medesima ora di convocazione del giorno in cui la seduta è stata tolta. Nel caso in cui il Consiglio sia stato convocato anche per la successiva giornata, il Consiglio, all'ora già fissata, è riunito in seconda convocazione, preliminarmente per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame nella seduta andata deserta e, successivamente, per gli argomenti di prima convocazione.
4. Della seduta tolta per mancanza del numero legale è data tempestiva comunicazione ai Gruppi consiliari mediante fax.
5. Nel periodo intercorrente tra l'ora di convocazione della seduta e l'orario stabilito per l'appello, il Presidente può disporre la trattazione di interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata, ovvero che sia dato luogo a comunicazioni del Sindaco o della Giunta – e relativi dibattiti – che non riguardino od importino deliberazioni.
6. Quando la legge, lo statuto o il regolamento consiliare prescrivano una maggioranza speciale per determinate deliberazioni e questa non sia raggiunta, il Consiglio, purché in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine dei lavori.
7. Dopo l'appello, effettuato nei termini di cui al comma 1, il Consiglio si presume adunato in numero legale, salvo che, prima di una votazione, la verifica del numero legale sia richiesta per iscritto da almeno un Segretario del Consiglio, o suo sostituto, da tre Consiglieri o da un Presidente di un Gruppo Consiliare o suo sostituto.
8. Per gli argomenti non trattati o di cui non si sia completato l'esame in una riunione andata deserta, il Consiglio non può essere riunito in seconda convocazione nel medesimo giorno.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013.*

Articolo 36.

(Sedute di seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine dei lavori quella che succede a una riunione immediatamente precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazioni per mancanza del numero legale.
2. La seconda convocazione ha per oggetto lo stesso ordine dei lavori della riunione dichiarata deserta.
3. Nella seconda convocazione le sedute sono valide quando intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Sono salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 37.

(Computo del numero legale)

1. I Consiglieri che, a seguito di votazione, risultino essersi astenuti si computano sia ai fini del numero legale per rendere valida la seduta, sia ai fini del quorum necessario per l'adozione delle deliberazioni.
2. I Consiglieri assenti giustificati per missione fuori dal Comune di Roma autorizzata in rappresentanza del Consiglio Comunale si computano ai soli fini del numero legale necessario per la validità della seduta; a tal fine l'Ufficio del Consiglio Comunale effettua tempestive comunicazioni alla Segreteria Generale.
3. Nel periodo di sospensione disposto a norma di legge, i Consiglieri sospesi, ove non sia possibile la loro sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
4. I Consiglieri che escono dall'aula prima della verifica del numero legale o che abbiano dichiarato di non partecipare al voto non si computano nel numero legale necessario a rendere valida la seduta. Sono in ogni caso computati nel numero legale i Consiglieri che ne abbiano chiesto la verifica.
5. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione delle deliberazioni di cui essi stessi, o i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse, ad eccezione dei provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dei componenti del Consiglio o di loro parenti o affini fino al quarto grado. In tali casi i Consiglieri medesimi non sono computati ai fini della determinazione del numero dei presenti.

Articolo 38.

(Adempimenti del Consiglio nella prima adunanza)

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione il Prefetto, previa diffida, provvede in via sostitutiva.
2. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all'articolo 10, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Nella prima seduta il Consiglio provvede, secondo l'ordine, ai seguenti adempimenti:
 - a) convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni;
 - b) elezioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari del Consiglio.
4. Successivamente il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione, comunica al Consiglio i componenti della Giunta Comunale ed eventualmente illustra le linee programmatiche di cui al successivo articolo 40.
5. Sempre nella prima seduta il Consiglio procede alla elezione della Commissione Elettorale Comunale.

Articolo 39.

(Commissione Elettorale Comunale)

1. La Commissione Elettorale Comunale, eletta dal Consiglio nel proprio seno, è costituita da otto componenti effettivi e da otto supplenti e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
2. Per la elezione dei componenti effettivi, che avviene mediante schede e con un'unica votazione effettuata con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, ciascun Consigliere può indicare un solo nominativo. Sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti purché non inferiore a quattro. Nel caso in cui risulti eletto un numero di componenti inferiore a quello stabilito, la votazione, limitatamente ai componenti ancora da eleggere, è ripetuta. A parità di voti ricevuti, viene proclamato eletto il più anziano di età. Il Sindaco non partecipa alla votazione.
3. Nella Commissione è rappresentata l'Opposizione. A tal fine, quando nelle votazioni non risulti eletto alcun Consigliere di Opposizione, viene chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il Consigliere o la Consigliera di Opposizione che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità di cui ai precedenti commi si procede all'elezione dei componenti supplenti.

Articolo 40.

(Presentazione delle linee programmatiche)

1. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Comunale e, comunque, entro quarantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Comune e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il documento concernente le linee programmatiche è depositato dal Sindaco presso la Segreteria Generale almeno sette giorni prima dello svolgimento della seduta, per la consultazione da parte delle Consigliere e dei Consiglieri.
3. Dopo l'illustrazione da parte del Sindaco del documento concernente le linee programmatiche, le Consigliere e i Consiglieri possono intervenire nella discussione sul documento per non più di quindici minuti ciascuno e presentare eventuali emendamenti. A tale discussione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69.
4. Al termine della discussione, della replica da parte del Sindaco, della votazione degli eventuali emendamenti e delle eventuali dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il documento.

Articolo 41.

(Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune)

1. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Consiglio Comunale formula, con apposita deliberazione, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti, che restano validi fino a che non vengano modificati da apposita deliberazione.
2. Il Sindaco trasmette a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere gli avvisi pubblici per le nomine e designazioni di sua competenza. Entro sette giorni dalle nomine, designazioni e revoche effettuate, ne dà inoltre comunicazione al Consiglio per il tramite del Presidente.

Articolo 42.

(Mozione di sfiducia)

1. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata all'Ufficio di Presidenza tramite deposito al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale e, contestualmente, trasmessa in copia al Segretario Generale.
2. La mozione è messa in discussione – sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi – non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La discussione sulla mozione di sfiducia è aperta dal primo firmatario che può illustrarla per non più di trenta minuti. Ha quindi la parola il Sindaco per un tempo equivalente. Nella discussione successiva – alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69 – ciascun Consigliere può intervenire per un massimo di quindici minuti.
4. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la mozione viene posta ai voti, a scrutinio palese, per appello nominale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, determina la cessazione dalla carica del Sindaco e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
6. Approvata la mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta - nelle more delle procedure di scioglimento e della nomina del Commissario - si astengono dall'attività istituzionale, esclusa l'ordinaria amministrazione e la esecuzione di atti dovuti per disposizioni di legge o dello Statuto, per effetto di provvedimenti giurisdizionali esecutivi o per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
7. Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario Generale provvede immediatamente a darne comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di legge.
8. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Articolo 43.

(Impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In tali casi, il Consiglio, anche dopo lo scioglimento, rimane in carica per gli atti urgenti e improrogabili fino all'elezione del nuovo Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 44.

(Dimissioni del Sindaco)

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio, e per esso al Presidente tramite deposito al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale, diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione e danno luogo allo scioglimento del Consiglio e alla decadenza della Giunta, con la contestuale nomina di un Commissario.
2. Una volta divenute esecutive le dimissioni, il Segretario Generale provvede a darne immediata comunicazione al Prefetto per gli adempimenti di legge.

Articolo 45.

(Comunicazione della revoca dei componenti della Giunta)

1. La revoca dei componenti della Giunta Comunale o la loro sostituzione è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nel corso della prima seduta successiva all'atto di revoca o di nomina senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
2. Sulla comunicazione del Sindaco può intervenire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.
3. La comunicazione del Sindaco non è sottoposta a votazione né a presa d'atto da parte del Consiglio.

Articolo 46.

(Partecipazione alle sedute del Vice Sindaco e degli Assessori)

1. Il Vice Sindaco e gli Assessori hanno il diritto e, se richiesto in relazione agli argomenti da trattare, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto.
2. Quando sia richiesta la partecipazione a una seduta del Vice Sindaco o di un Assessore, e questi non siano presenti in aula, il Presidente trasmette loro la richiesta per la seduta successiva.
3. In relazione alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine dei lavori del Consiglio, gli Assessori competenti per materia, coadiuvati dai dirigenti tenuti all'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 del TUEL, hanno il dovere di partecipare alle relative sedute consiliari.

Articolo 47.

(Attuazione degli indirizzi del Consiglio)

1. Ai fini della verifica dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dell'accertamento del rispetto degli impegni in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Sindaco e della Giunta, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, trasmette semestralmente un'apposita relazione alla Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia e, se richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, ne riferisce in Aula.
2. Gli Assessori, mediante trasmissione di copia degli atti adottati, comunicano trimestralmente al Consiglio, e per esso alla Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia, le direttive impartite ai dirigenti ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio.

Articolo 48.

(Ordine del giorno)

1. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno è costituito dalle proposte di deliberazione di iniziativa dei soggetti titolari in ragione di fonti legislative, statutarie o regolamentari, dagli argomenti da trattare su materie appartenenti alla competenza dell'Assemblea, dalle mozioni, dalle interpellanze ed interrogazioni.
3. Il Presidente - una volta formalizzati presso gli uffici della Segreteria Generale gli atti di cui al precedente comma - iscrive i medesimi all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in occasione della sua prima convocazione utile, salvo i termini di tempo necessari per la relativa trasmissione.
4. Il Presidente ha facoltà - acquisito preventivamente il parere della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari - di iscrivere all'ordine del giorno proposte di deliberazione od argomenti ritenuti indifferibili o urgenti, in relazione a motivate ed accertate scadenze.
5. Gli atti di cui ai precedenti commi 2 e 4 rimangono iscritti all'ordine del giorno fino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorché i proponenti ne chiedono il ritiro.

Articolo 49.

(Ordine dei lavori)

1. L'ordine dei lavori della seduta è costituito dalle proposte di deliberazione, dagli argomenti, dalle mozioni, dalle interrogazioni e interpellanze – già iscritte all'ordine del giorno – che si prevede di trattare nel corso della seduta.
2. L'ordine dei lavori è stabilito dal Presidente, secondo la procedura di cui all'articolo 22, comma 4, sentito il Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ed è comunicato alle Consiglieri e ai Consiglieri tramite l'avviso di convocazione.
3. Le proposte di deliberazione, gli argomenti e le mozioni sono sottoposte al Consiglio secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.
4. L'ordine dei lavori può essere variato su proposta del Presidente o quando quattro Consiglieri ne facciano richiesta scritta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio con apposita votazione, sentiti, ove richiesto, un Consigliere a favore ed uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. ⁽¹⁾
5. La procedura di cui al precedente comma si segue anche nel caso in cui venga richiesta, da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, la trattazione di un argomento iscritto all'ordine del giorno ma non all'ordine dei lavori.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013.*

Articolo 50.

(Proposte di deliberazione)

1. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale possono essere proposte dal Sindaco, dalla Giunta, dalle Commissioni Consiliari, dalle singole Consiglieri e dai singoli Consiglieri Comunali, dai Consigli dei Municipi, dai Consiglieri Aggiunti, dalle Consulte previste dallo Statuto comunale e dai cittadini, secondo le prescrizioni statutarie e regolamentari.
2. Il Presidente dichiara irricevibili le proposte redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti e, acquisito il parere del Segretario Generale, quelle non di competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 51.

(Proposte del Sindaco o della Giunta)

1. Le proposte di deliberazione, di iniziativa del Sindaco o della Giunta sono trasmesse, dal Sindaco o dall'Assessore competente, al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle tempestivamente alle competenti Commissioni Consiliari prima dell'esame da parte del Consiglio. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia. Le Commissioni esprimono il proprio parere entro il

termine di quindici giorni dalla ricezione, salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Nei casi d'urgenza il Sindaco e la Giunta possono chiedere al Presidente del Consiglio di assegnare alle Commissioni un termine ridotto comunque non inferiore a ventiquattro ore. Il Consiglio Comunale può sospendere l'esame di quelle proposte non trasmesse per motivi di somma urgenza all'esame della Commissione, incaricando il Presidente del Consiglio della trasmissione e della fissazione dei termini per l'espressione del parere. Decorso il termine assegnato si prescinde dal parere.

Articolo 52.

(Proposte dei Consiglieri, delle Commissioni Consiliari e dei Consiglieri Aggiunti)

1. Le proposte di iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali, delle Commissioni Consiliari e dei Consiglieri Aggiunti sono trasmesse, dai Consiglieri o dal Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione, al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici i quali esprimono i prescritti pareri entro il termine indifferibile di quindici giorni. Decorso detto termine, le proposte dei Consiglieri sono trasmesse a cura della Segreteria Generale, alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia.
2. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente dispone l'iscrizione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, stabilendone, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la successiva iscrizione all'ordine dei lavori che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
3. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale la proposta, accompagnata dal parere della competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data del deposito presso la Segreteria Generale.

Articolo 53.

(Proposte di iniziativa dei Municipi)

1. Le proposte di iniziativa dei Consigli dei Municipi – approvate con la maggioranza assoluta dei componenti – sono trasmesse dal Presidente del Municipio al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione, all'invio delle proposte medesime al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici i quali esprimono i prescritti pareri entro il termine indifferibile di quindici giorni. Trascorso detto termine le proposte sono trasmesse, sempre a cura della Segreteria Generale, alle competenti Commissioni consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia.
2. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente dispone l'iscrizione delle proposte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, stabilendone, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la successiva iscrizione all'ordine dei lavori che ha luogo entro quarantacinque giorni dalla presentazione.
3. Il Presidente del Municipio, o un Consigliere del Municipio da questi delegato, partecipa senza diritto di voto all'esame della proposta in sede di Commissione Consiliare.
4. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale la proposta accompagnata dal parere della Commissione Consiliare entro sessanta giorni dalla data di deposito presso la Segreteria Generale.
5. Il Presidente del Municipio può illustrare al Consiglio Comunale, per non più di quindici minuti, la proposta di iniziativa del Municipio.

Articolo 54.

(Proposte di iniziativa popolare o delle Consulte)

1. Le proposte di iniziativa popolare o delle Consulte sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale mediante deposito, a cura dei proponenti, presso la Segreteria Generale che provvede ad inviarle, entro il termine di cinque giorni dalla data di presentazione, al Sindaco, all'Assessore competente ed ai competenti uffici i quali esprimono i

prescritti pareri entro il termine indifferibile di quindici giorni. Trascorso detto termine le proposte sono trasmesse, sempre a cura della Segreteria Generale, alle competenti Commissioni Consiliari le quali esprimono il loro parere entro il termine di quindici giorni dalla ricezione salvo richiesta di proroga motivata da parte del Presidente della Commissione. Ciascun Presidente di Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio che la proposta sia assegnata anche alla Commissione da lui presieduta se competente per materia.

2. Il Presidente della Commissione Consiliare, in sede di esame della proposta, invita un rappresentante del Comitato Promotore o della Consulta a illustrare la proposta alla Commissione stessa.
3. Acquisito il parere delle Commissioni ovvero scaduto il termine sopra indicato, il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio, stabilendo, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la successiva iscrizione della medesima, accompagnata dal parere delle Commissioni Consiliari, all'ordine dei lavori che ha luogo entro il termine di sessanta giorni dal deposito della proposta.
4. In nessuna fase del procedimento di esame è ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle proposte di iniziativa popolare. Il Consiglio approva o respinge tali proposte nel testo depositato e nel loro complesso.

Articolo 55.

(Referendum comunali e altre forme di consultazione)

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, può promuovere, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, *referendum* consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione di quelli indicati dallo Statuto.
2. Con le modalità previste dal regolamento relativo agli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, il Consiglio procede, entro trenta giorni dall'insediamento, al rinnovo della Commissione prevista per il giudizio di ammissibilità delle richieste di *referendum*.
3. In caso di *referendum* consultivo di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale, entro il termine di trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, si determina in merito all'esito del *referendum*, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo espresso dagli appartenenti alla comunità cittadina.
4. La deliberazione del Consiglio nel senso richiesto dai promotori, adottata prima dello svolgimento del *referendum* abrogativo, determina la cessazione del procedimento referendario, salvo il giudizio della Commissione di cui al comma precedente in merito all'effettivo accoglimento, anche solo in parte, delle domande del comitato promotore.
5. Ove il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione, anche parziale, di un provvedimento consiliare, il Consiglio, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dell'esito del *referendum*, prende atto dell'abrogazione che ha effetto dalla data di esecutività della deliberazione di presa d'atto.
6. Con gli stessi limiti di materia fissati dallo Statuto per i *referendum*, il Consiglio Comunale può promuovere - secondo le disposizioni dello Statuto e del regolamento relativo agli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare - altre forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività.

Articolo 56.

(Bilancio di previsione – Assestamento e variazioni di bilancio)

1. Entro il 31 dicembre, salvo differimento del termine disposto a norma di legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo, corredato dei relativi allegati.
2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata secondo le modalità e procedure fissate nel Regolamento di contabilità.
3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari determina, con le modalità stabilite agli articoli 22 e 28, il programma dei lavori consiliari per la sessione di bilancio e fissa i tempi per la discussione generale, per la presentazione e l'esame degli emendamenti e per la votazione finale da parte dell'Assemblea.
4. Alla scadenza del termine fissato per la votazione finale, il Presidente, qualora l'esame del bilancio non sia stato concluso, pone in votazione, senza discussione e senza dichiarazioni di voto, gli emendamenti eventualmente non

ancora esaminati e successivamente il provvedimento nel suo complesso. Prima del voto finale può intervenire per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di cinque minuti.

5. Durante la sessione di bilancio non possono essere inseriti altri argomenti all'ordine dei lavori, se non per il compimento di atti dovuti, per lo svolgimento di interpellanze, interrogazioni e questioni di rilevanza politico-istituzionale, ovvero per l'esame di proposte di deliberazione di eccezionale urgenza.
6. Le deliberazioni di variazione al bilancio sono adottate dal Consiglio non oltre il termine del 30 novembre.
7. Le deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunta Comunale devono recare i motivi di urgenza che hanno indotto l'Esecutivo ad adottare il provvedimento stesso; tali deliberazioni sono, a pena di decadenza, sottoposte alla ratifica del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro adozione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento è stato adottato se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
8. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla Giunta, il Consiglio adotta nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti che si rendono necessari ai fini della regolarizzazione dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
9. L'assestamento del bilancio è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 15 luglio. Alla discussione sull'assestamento di bilancio è dedicata una apposita seduta del Consiglio Comunale.
10. Unitamente alla proposta di assestamento, è sottoposto dalla Giunta al Consiglio Comunale il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra finanziaria per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri ed i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.

Articolo 57.

(Rendiconto)

1. Il rendiconto, con allegata la relazione illustrativa della Giunta, è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e procedure fissate dal Regolamento di contabilità.
2. Il Presidente, contestualmente all'iscrizione all'ordine dei lavori del Consiglio, trasmette la proposta di rendiconto alla competente Commissione Consiliare Permanente che esprime il proprio parere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione.
3. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, con le modalità stabilite agli articoli 22 e 28, fissa i termini di tempo per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo.

Articolo 58.

(Argomenti non iscritti all'ordine del giorno)

1. Per le manifestazioni di intenti del Consiglio di fronte ad eventi che interessino la città o di rilevanza nazionale o internazionale o che presentino carattere di urgenza e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le norme vigenti dell'Amministrazione comunale, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine dei lavori della seduta.
2. La manifestazione di intenti, redatta in forma di mozione e sottoscritta da almeno tre Consiglieri, è sottoposta, anche per il tramite dei Segretari del Consiglio, al Presidente entro un'ora dall'effettuazione dell'appello da cui risulti la presenza dei Consiglieri nel numero valido agli effetti deliberativi.
3. Il Presidente, ricevute le mozioni nei termini di cui al comma precedente, ne informa l'Aula e dispone che siano messe a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri per la loro consultazione.
4. Il Presidente verificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 1 e riscontrata la volontà dei Presidenti dei Gruppi Consiliari di votare la mozione nella stessa seduta, dispone la votazione delle mozioni negli ultimi trenta minuti della riunione. Qualora il Presidente non riscontri la sussistenza dei predetti requisiti o non vi sia l'accordo unanime dei Presidenti dei Gruppi Consiliari di porre in votazione la mozione, la stessa è iscritta all'ordine dei lavori della seduta successiva per essere votata negli ultimi trenta minuti della riunione.
5. Uno dei presentatori può illustrare la mozione per non più di cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto per non più di tre minuti da parte di ciascun Consigliere, fermo restando la votazione della mozione immediatamente prima del termine di chiusura della seduta.

Articolo 59.

(Ordine degli interventi)

1. Le Consigliere e i Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine dei lavori, ne fanno richiesta mediante il sistema elettronico di prenotazione. Il Presidente accorda la parola sulla base delle richieste che risultano dalle prenotazioni, alternando, ove possibile, gli interventi tra Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione.
2. Se una Consigliera o un Consigliere, chiamato dal Presidente a intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
3. E' consentito, indicandone i motivi al Presidente, lo scambio consensuale di turno delle iscrizioni a parlare.

Articolo 60.

(Durata degli interventi)

1. Le Consigliere e i Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di dieci minuti, salvo termini diversi fissati dal presente regolamento. Il Presidente ha tuttavia la facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a trenta minuti, limitatamente a un solo oratore per ciascun Gruppo consiliare.
2. Constatata, anche con l'ausilio dei Segretari del Consiglio, la scadenza del termine per l'intervento, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
3. I Presidenti dei Gruppi possono richiedere, per iscritto, prima dell'inizio del dibattito, la possibilità di parlare fino a un massimo di quarantacinque minuti per ciascun Consigliere, in occasione della discussione del bilancio, dell'assestamento, del piano regolatore generale urbanistico, degli accordi di programma, degli statuti e dei regolamenti. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi può consentire inoltre ai Gruppi Consiliari di usufruire degli stessi limiti di tempo per tutti i provvedimenti di maggior rilievo, fra i quali quelli relativi alla mobilità e alle politiche del territorio, determinandosi ai sensi dell'articolo 22. In questo caso non si applica quanto disposto dall'articolo 69.
4. Se una Consigliera o un Consigliere del Gruppo che ha richiesto la deroga intende esprimere posizioni dissenzianti, il Presidente gli assegna un tempo non superiore ai quarantacinque minuti, che si deduce dal tempo complessivo assegnato al Gruppo.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi determina il numero di sedute necessarie e fissa il termine per le votazioni ai sensi dell'articolo 22.

Articolo 61.

(Divieto di discussione e dialoghi tra Consiglieri)

1. Le Consigliere e i Consiglieri intervengono dal proprio banco in piedi, se possibile, e dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri. E' fatto divieto alle Consigliere e ai Consiglieri di rivolgersi al pubblico presente in Aula.

Articolo 62.

(Divieto di interruzioni e di divagazioni)

1. Nessuna Consigliera e nessun Consigliere può parlare più di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento o per fatto personale. Il Presidente può però concedere la parola per non più di cinque minuti all'oratore già intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parli tranne che al Presidente per richiamo al regolamento.
4. Il Presidente può togliere la parola all'oratore che, per due volte richiamato ad attenersi all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

Articolo 63.

(Richiesta della parola per fatto personale)

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.

2. Alla Consigliera o al Consigliere che domanda la parola per fatto personale, il Presidente, valutate le circostanze, concede complessivamente non più di tre minuti per illustrare in che cosa tale fatto si concreti e per svolgere il relativo intervento.
3. La richiesta per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il Presidente può concedere la parola al richiedente solo nella parte finale della seduta stessa.

Articolo 64.

(Richiami al regolamento)

1. I richiami al regolamento hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
2. Il Presidente, verificata immediatamente l'ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione che è contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa è assunta sentiti, per non più di tre minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Articolo 65.

(Questioni pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da uno o più Consiglieri con facoltà per un solo proponente di illustrarla nel termine massimo di tre minuti, prima che inizi la discussione.
2. Iniziata la discussione, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva possono essere proposte al Presidente, anche per il tramite dei Segretari del Consiglio, con domanda sottoscritta da almeno tre Consiglieri con facoltà per uno solo dei proponenti di illustrarla nel termine massimo di tre minuti.
3. Sulle questioni pregiudiziale e sospensiva il Consiglio – informato dal Presidente sul significato del voto favorevole o contrario – decide senza discussioni né dichiarazioni di voto.

Articolo 66.

(Questione pregiudiziale di legittimità statutaria)

1. La questione pregiudiziale di legittimità statutaria può essere proposta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente di un Gruppo Consiliare, con la indicazione delle norme dello Statuto che si presumono violate e dei profili di illegittimità.
2. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, ove non ritenga necessaria la sospensione della seduta e la immediata consultazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per l'esame della questione sollevata, concede la parola ad uno dei proponenti per non più di cinque minuti ed eventualmente, sempre per non più di cinque minuti, ad un Consigliere che intenda esprimersi contro la questione pregiudiziale e sottopone quindi la questione al voto del Consiglio, che decide senza discussione né dichiarazioni di voto.

Articolo 67.

(Presentazione e votazione di ordini del giorno)

1. Prima che inizi la discussione di una proposta o di un argomento o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere ordini del giorno, vale a dire dichiarazioni di intenti mediante le quali sono espressi indirizzi attuativi, concernenti esclusivamente la materia della proposta o dell'argomento in discussione, depositandone, anche per il tramite dei Segretari del Consiglio, il testo scritto e firmato alla Presidenza. Tali ordini del giorno sono votati secondo l'ordine di presentazione, subito dopo la chiusura della discussione. Uno dei presentatori può illustrare l'ordine del giorno per non più di cinque minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto per non più di tre minuti da parte di un Consigliere per ciascun Gruppo.
2. Quando il Sindaco o la Giunta dichiarino di accettare un ordine del giorno come raccomandazione, e i presentatori acconsentano, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

3. Quando il Sindaco o la Giunta lo richiedano, e i presentatori acconsentano, emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale sulla proposta.
4. Non possono essere presentati sotto qualsiasi forma ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio, salva diversa decisione in merito assunta dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta dei componenti; in tal caso gli ordini del giorno, se approvati, costituiscono atti di indirizzo per la modifica o revoca delle deliberazioni interessate che mantengono nel frattempo piena efficacia.

Articolo 68.

(Discussione generale delle proposte di deliberazione)

1. Prima che inizi la discussione della proposta di deliberazione, il Presidente concede la parola, per non più di quindici minuti, al relatore nominato dal Presidente della competente Commissione Consiliare e ai relatori eventualmente designati dai Gruppi di Opposizione. Ha quindi il diritto di intervenire, con lo stesso limite di quindici minuti, il Sindaco o un Assessore a nome della Giunta. Raccolte, mediante sistema di prenotazione elettronica, le iscrizioni a parlare e, dopo aver dichiarato chiuse le medesime, il Presidente concede la parola ai Consiglieri secondo le modalità di cui all'articolo 59.

Articolo 69.

(Chiusura anticipata della discussione generale)

1. Cinque Consiglieri possono, in qualunque momento, richiedere per iscritto la chiusura della discussione, sempreché siano stati effettuati gli interventi da parte dei relatori e del rappresentante della Giunta. In caso di opposizione, il Presidente concede la parola a un oratore contro ed uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno. Sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione decide il Consiglio.
2. Dopo che sia stata deliberata la chiusura della discussione, ha ancora facoltà di parlare, per non più di tre minuti, un Consigliere per ciascun Gruppo che ne faccia richiesta.

Articolo 70.

(Presentazione degli emendamenti e dei sub-emendamenti)

1. Gli emendamenti e i sub-emendamenti, redatti per iscritto e sottoscritti, sono presentati, anche per il tramite dei Segretari del Consiglio, al Presidente prima della chiusura della discussione generale.
2. Il suddetto termine non si applica per la presentazione di emendamenti e di sub-emendamenti da parte della Commissione competente che si esprime a maggioranza e della Giunta.
3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa ovvero redatti in forma irregolare.

Articolo 71.

(Esame e votazione degli emendamenti)

1. Esaurita la discussione di carattere generale il Consiglio procede all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, a partire da quello che più si allontana dal testo originario, poi gli aggiuntivi. I sub-emendamenti sono esaminati e votati secondo il predetto ordine, prima dell'emendamento cui si riferiscono.
2. Un solo firmatario di ciascun emendamento o sub-emendamento può illustrarlo per non più di cinque minuti. Gli emendamenti riguardanti lo stesso argomento e i sub-emendamenti a essi collegati sono esaminati congiuntamente nell'ambito di una unica discussione nel corso della quale possono intervenire un solo firmatario di ciascun emendamento e non più di un Consigliere per ogni Gruppo Consiliare per cinque minuti. Successivamente un Consigliere per Gruppo può intervenire per dichiarazione di voto per non più di tre minuti.
3. Se il presentatore rinuncia al proprio emendamento di cui sia iniziata la discussione, un Presidente di Gruppo o almeno tre Consiglieri possono farlo proprio e continuare la discussione dal punto in cui essa si trova. Parimenti può essere fatto proprio l'emendamento o il sub-emendamento che siano stati dichiarati ritirati per assenza dei presentatori.

4. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, in relazione alla particolare complessità o importanza della materia, può fissare, con le modalità previste dall'articolo 22, comma 4, per la presentazione degli emendamenti, un termine anticipato rispetto a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1. In tali circostanze, ovvero quando il numero degli emendamenti presentati lo richieda, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, con le stesse modalità di cui all'articolo 22, comma 4, ripartisce tra i Gruppi medesimi il tempo per illustrare, discutere ed esprimere dichiarazioni di voto sugli emendamenti, tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi, in modo che sia comunque rispettata la data prevista per la votazione finale.
5. Alla scadenza del termine per la votazione finale, il Presidente, qualora l'esame dell'argomento non sia stato concluso, pone in votazione, senza discussione e senza dichiarazioni di voto, gli emendamenti eventualmente non ancora esaminati e successivamente il provvedimento nel suo complesso. Prima del voto finale può intervenire per dichiarazione di voto un rappresentante per Gruppo per non più di cinque minuti.
6. Quando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi abbia fissato un termine anticipato per la presentazione degli emendamenti, la Commissione competente per materia, che si esprime a maggioranza, e la Giunta possono comunque presentare emendamenti entro il termine di cui all'articolo 70. Analogamente possono essere presentati, entro il suddetto termine, sub-emendamenti agli emendamenti della Commissione e della Giunta.

Articolo 72.

(Dichiarazione di voto e votazione finale)

1. Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione sugli emendamenti, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva, risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti eventualmente approvati.
2. Prima della votazione finale hanno diritto a intervenire, per un tempo massimo di dieci minuti, i relatori, il Sindaco o un Assessore a nome della Giunta nonché, per non più di tre minuti, i Consiglieri che chiedano di rendere le dichiarazioni di voto.
3. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo i casi in cui un Presidente di Gruppo Consiliare o suo sostituto ne chieda la votazione per parti separate. In questo caso le votazioni avvengono senza ulteriori interventi o dichiarazioni di voto.

Articolo 73.

(Divieto di parola durante la votazione)

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione, non è più concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al regolamento relativamente alla esecuzione della votazione in corso.

Articolo 74.

(Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto avviene, di norma, in forma palese a mezzo di idonea strumentazione elettronica ovvero per alzata di mano.
2. Le sole deliberazioni concernenti valutazioni e apprezzamenti diretti su qualità e condizioni di persone, anche in relazione ad aspetti sottoposti a riservatezza, si prendono a scrutinio segreto.
3. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedano per iscritto almeno quattro Consiglieri. ⁽¹⁾
4. La richiesta di votazione per appello nominale è presentata, anche per il tramite dei Segretari del Consiglio, prima che il Presidente abbia dichiarato aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento dell'appello, la richiesta si intende ritirata.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013.*

Articolo 75.

(Controprova della votazione per alzata di mano)

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato da parte di un Segretario del Consiglio o da un Presidente di Gruppo Consiliare o suo sostituto nonché quando il Presidente reputi dubbio il risultato.
2. Il controllo della votazione è fatto dal Presidente con l'ausilio dei due Segretari.

Articolo 76.

(Procedura della votazione per appello nominale)

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del voto favorevole o contrario, e dispone l'appello dei Consiglieri secondo l'ordine alfabetico. Dopo il primo appello il Presidente ordina una seconda "chiama" prima di dichiarare chiusa la votazione.
2. Il Segretario Generale e i Segretari del Consiglio prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari nonché delle Consigliere e dei Consiglieri che si astengono e li comunicano al Presidente.
3. Nel caso di utilizzazione di sistemi di votazione elettronica l'appello nominale è sostituito con la registrazione dei nominativi e delle relative espressioni di voto.

Articolo 77.

(Procedura della votazione per scrutinio segreto)

1. Lo scrutinio segreto si attua, a seconda dei casi, a mezzo di schede o con palline bianche e nere.
2. Nel caso di votazione a mezzo di palline bianche e nere, il Presidente avverte quale sia il significato del voto ed ordina la "chiama"; il Segretario Generale e i Segretari del Consiglio prendono nota dei votanti; a ogni Consigliere sono consegnate due palline, una bianca e una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna la pallina bianca; il voto contrario si esprime deponendo nell'urna la pallina nera. La pallina non utilizzata per la votazione viene depositata in un apposito contenitore contrassegnato all'esterno con l'indicazione "resti". Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario Generale e i Segretari del Consiglio contano le palline bianche e quelle nere rinvenute nell'urna e comunicano ai Presidenti l'esito della votazione.
3. Quando alla votazione si procede per mezzo di schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, avvertendo del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.
4. Dichiarata chiusa la votazione, il Segretario Generale e i Segretari del Consiglio procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
5. Nell'ipotesi di irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la immediata rinnovazione.
6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si intendono come non indicati e non sono presi in considerazione a partire dal primo che, secondo l'ordine di scrittura, risulti in esubero.

Articolo 78.

(Proclamazione dell'esito delle votazioni)

1. Terminata ciascuna votazione, il Presidente, coadiuvato dai Segretari del Consiglio, ne riconosce e ne proclama l'esito, anche mediante l'ausilio del tabellone elettronico.

Articolo 79.

(Adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il presente regolamento prescrivano una maggioranza speciale.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza necessaria per l'approvazione delle deliberazioni consiliari, nel computo dei presenti sono in ogni caso considerati le Consigliere e i Consiglieri che, dichiarando di non partecipare alla votazione, tuttavia non lasciano l'Aula prima della votazione stessa.

3. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata e la proposta può essere rimessa in votazione nel corso di altra seduta.
4. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula “*il Consiglio approva*” o “*il Consiglio non approva*”.

Articolo 80.

(Immediata eseguibilità)

1. Nel caso di urgenza il Consiglio Comunale – su proposta del Sindaco, di un Assessore o di un relatore – può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 81.

(Pubblicazione delle deliberazioni)

1. La Segreteria Generale cura la pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio delle deliberazioni consiliari e il successivo iter per la loro esecutività.
2. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la Segreteria Generale trasmette ai Presidenti dei Gruppi Consiliari copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale che sono altresì trasmesse in elenco anche per posta elettronica. Ai medesimi Presidenti sono trasmesse in elenco le memorie approvate dalla Giunta.
3. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono altresì pubblicate in rete locale *intranet* a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri ai sensi dell'articolo 26.

CAPO VIII

SEGRETARIO GENERALE E PROCESSI VERBALI

Articolo 82.

(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale svolge nei confronti del Consiglio Comunale compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza; l'espletamento delle suddette funzioni avviene per il tramite del Presidente del Consiglio.
3. Il Segretario Generale cura inoltre la verbalizzazione delle sedute consiliari e provvede agli adempimenti ai fini della pubblicità ed esecutività delle deliberazioni adottate dall'organo consiliare.
4. Il Segretario Generale sovrintende all'ufficio di segreteria del Consiglio Comunale.
5. Della nomina del Segretario Generale è data, dal Sindaco, tempestiva comunicazione al Consiglio Comunale. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale le relative funzioni sono svolte dal Vice Segretario Generale.

Articolo 83.

(Compilazione e contenuto dei processi verbali)

1. I processi verbali delle sedute debbono indicare i nomi dei presenti e degli assenti, i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni e di ogni altro atto, a contenuto dispositivo o di mero indirizzo, trattato nel corso della seduta nonché il numero dei voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, i nominativi degli astenuti e i nominativi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro.⁽¹⁾
2. Nei verbali è altresì annotato se le discussioni o deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta, e quale forma di votazione sia stata seguita.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale o da coloro che li sostituiscono nelle rispettive funzioni.

⁽¹⁾ *Comma sostituito con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

Articolo 84.

(Approvazione, annotazioni e rettifiche del verbale)

1. Ogni Consigliera e ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare il suo voto e i motivi del medesimo, e di chiedere che sia dato atto delle precisazioni che ritenga opportune. Ha, inoltre, facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite dichiarazioni proprie.
2. Il processo verbale è letto per l'approvazione di norma all'inizio della seduta successiva a quella cui si riferisce. Se non sorgono osservazioni il verbale si intende approvato.
3. Le Consigliere e i Consiglieri possono proporre rettifiche o precisazioni al verbale solo dopo che sia stato letto, senza la possibilità di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate.
4. Il Presidente, se nessuno si oppone, dispone la rettifica. Altrimenti il Consiglio, sentito un oratore contro e uno a favore per non più di tre minuti ciascuno, decide a maggioranza.

Articolo 85.

(Atti consiliari)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti del Consiglio sono depositati nell'archivio del Comune a cura del Segretario Generale, il quale provvede altresì a che questi vengano stampati e periodicamente trasmessi, anche per via telematica, muniti degli indici analitici, ai Gruppi nonché alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri.
2. Il Segretario Generale provvede inoltre alla trasmissione degli atti e dei provvedimenti del Consiglio alla Redazione del Bollettino comunale.

Articolo 86.

(Pubblicità atti consiliari)

1. Le deliberazioni, gli ordini del giorno e le mozioni approvati dal Consiglio Comunale sono pubblicati sul Bollettino comunale.

CAPO IX

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Articolo 87.

(Funzioni e costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti, in conformità ai principi dello Statuto, sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.
2. Le Commissioni Capitoline Permanenti, ciascuna composta da dodici Consiglieri, sono costituite in numero di dodici, con le sottoriportate competenze:

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE I - Bilancio

Politiche economiche, finanziarie e di bilancio – Tributi – Coordinamento strategico delle aziende speciali, delle società partecipate e delle istituzioni comunali – Modalità di gestione dei Servizi Pubblici Locali – Politiche dell'industria e dell'innovazione tecnologica – Città intelligente e Smart City – Indirizzi Gestionali a le Assicurazioni di Roma e a Aequa Roma S.p.A..

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE II - Lavori Pubblici

Lavori Pubblici – Espropri – Edilizia Residenziale Pubblica – Indirizzi gestionali A.C.E.A..

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE III - Mobilità

Mobilità – Mobilità sostenibile – Indirizzi gestionali A.T.A.C., Roma Servizi per la Mobilità e Roma Metropolitane.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IV - Ambiente

Ambiente – Verde Pubblico – Protezione Civile – Indirizzi gestionali A.M.A. – Tevere – Litorale – Attività agricole – Diritti degli animali – Indirizzi gestionali al Bioparco.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE V - Politiche sociali e della Salute

Politiche Sociali e Servizi alla persona – Politiche a favore della famiglia – Politiche della disabilità – Politiche dell’immigrazione – Politiche per l’integrazione dei servizi socio-sanitari – Indirizzi gestionali a Farmacap – Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VI - Cultura, Politiche Giovanili e Lavoro

Cultura – Indirizzi gestionali ad Azienda Speciale Palaexpo, Fondazione Musica per Roma e Zètema – Istituzioni Biblioteche – Toponomastica – Politiche giovanili – Formazione Professionale – Tempi e Orari della Città – Diritti dei Cittadini – Comunicazione – Statistica e Censimento.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VII - Patrimonio, Politiche Abitative e Progetti speciali

Politiche del patrimonio – Politiche abitative – Indirizzi gestionali alla Società Risorse per Roma S.p.A. (limitatamente alle attività di valorizzazione patrimoniale e alienazioni).

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE VIII - Urbanistica

Politiche della programmazione e della pianificazione del Territorio – Attuazione strumenti urbanistici – Condoni edilizi – Politiche delle periferie.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE IX - Commercio

Commercio e Artigianato – Servizi Pubblicitari – Attività produttive, servizi e infrastrutture – Indirizzi gestionali al CAR S.p.A. – Sportello unico per le imprese.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE X - Personale, Statuto e Sport

Personale – Organizzazione – Ordinamento delle Autonomie Locali – Decentramento e coordinamento metropolitano – Statuto – Regolamenti – Autoparco – Politiche dello Sport e della qualità della vita – Sviluppo e valorizzazione dell’impiantistica sportiva – Promozione del benessere dei cittadini – Eventi – Expo 2015.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XI - Scuola

Politiche Educative Scolastiche – Politiche per l’infanzia – Asili Nido – Diritto allo studio – Rapporti con le istituzioni universitarie.

COMMISSIONE CAPITOLINA PERMANENTE XII - Turismo, Moda e Relazioni Internazionali

Politiche del Turismo e delle attività turistico-ricettive – Politiche promozionali nel settore della moda – Relazioni internazionali – Eventi – indirizzi gestionali e strategici delle Società Municipalizzate e/o Partecipate di Roma Capitale per le attività di supporto e promozione del Turismo e della Moda. ⁽¹⁾

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti esercitano l’iniziativa degli atti di competenza del Consiglio a norma dell’articolo 52 e svolgono funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 dell’11 luglio 2006, sostituito con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 16 giugno 2008, n. 17 del 19 febbraio 2009 e dell’Assemblea Capitolina n. 64 del 15 luglio 2013 e, da ultimo, modificato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 70 del 20 settembre 2013.*

Articolo 88.

(Nomina e composizione delle Commissioni Permanenti)

1. Entro venti giorni dall’insediamento, il Consiglio Comunale delibera la nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, tenendo conto delle designazioni dei Gruppi Consiliari, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi medesimi.
2. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere, eccetto il Sindaco, fa parte di almeno una e di non più di tre Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Assemblea, elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, risulterà eletto il Consigliere o la Consigliera che avrà conseguito al terzo scrutinio il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.
4. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere Comunale può essere eletto Presidente di una sola Commissione Consiliare.
5. Successivamente alla elezione del Presidente, nella medesima seduta, ciascuna Commissione Consiliare Permanente elegge, con una unica votazione, due Vice Presidenti. Ogni Consigliere può votare un solo nominativo. Risulteranno eletti i Consiglieri e le Consigliere che avranno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il maggiore di età.

6. La revoca dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è ammessa nel solo caso di gravi violazioni della legge, dello statuto e del regolamento ed è votata dalla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una richiesta motivata, sottoscritta da almeno la metà dei componenti. La richiesta, presentata al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale e contestualmente inviata al Segretario Generale, è messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione.
7. Al termine della discussione e delle eventuali dichiarazioni di voto, la richiesta è posta ai voti a scrutinio segreto.
8. La revoca del Presidente determina l'immediata rielezione del Presidente e dei Vice Presidenti della Commissione.
9. Successivamente alla nomina dei componenti delle diverse Commissioni Consiliari Permanenti, l'eventuale avvicendamento tra i membri delle stesse nell'ambito di un medesimo Gruppo Consiliare è disposto dal Presidente del Consiglio Comunale, su conforme richiesta del Presidente del Gruppo Consiliare di appartenenza delle Consigliere e dei Consiglieri interessati.
10. Ogni Consigliera e ogni Consigliere può partecipare a sedute di Commissione diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo consiliare; nel qual caso partecipa, con pienezza di diritti, non solo alla discussione, ma anche alle votazioni. Nel caso della presenza di più Consiglieri non effettivi alla Commissione Permanente, e dello stesso Gruppo Consiliare, assume le veci del collega effettivo assente dello stesso Gruppo, la Consigliera o il Consigliere più anziano di età.

Articolo 89.

(Partecipazione ai lavori delle Commissioni e accesso alla documentazione)

1. Gli Assessori Comunali interessati alle questioni da trattare sono invitati a partecipare alle riunioni della Commissione. Se richiesto dal Presidente o da almeno tre membri della Commissione, gli Assessori Comunali assicurano la propria partecipazione alle riunioni della Commissione medesima.
2. L'avviso di convocazione e l'ordine dei lavori di ciascuna seduta sono trasmessi, per il tramite dell'Ufficio del Consiglio Comunale, dal Presidente della Commissione ai Presidenti dei Municipi al fine di consentire la loro partecipazione, o quella degli Assessori municipali da loro delegati, con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Comunali Aggiunti.
3. Le Commissioni hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali e presso gli uffici delle aziende, degli enti e delle istituzioni partecipati dal Comune o da esso istituiti.

Articolo 90.

(Funzionamento delle Commissioni Permanenti)

1. Le Commissioni Permanenti sono convocate, almeno ogni settimana, dai rispettivi Presidenti.
2. Qualora il Sindaco, l'Assessore interessato o almeno un terzo dei componenti della Commissione ne facciano richiesta, il Presidente convoca la Commissione entro sette giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte.
3. Fermo quanto disposto dal precedente comma, il Presidente dispone l'ordine del giorno delle singole sedute.
4. La convocazione delle Commissioni è effettuata, per il tramite dell'Ufficio del Consiglio Comunale, almeno ventiquattro ore prima della riunione mediante avvisi da consegnarsi al domicilio indicato, ovvero mediante fax ovvero posta elettronica presso il recapito indicato da ciascun componente della Commissione e da ciascun Consigliere Aggiunto ad essa assegnato. Della convocazione è data comunicazione via fax a ogni Gruppo Consiliare. In caso di motivata urgenza, è ammessa la convocazione entro il giorno precedente.
5. E' altresì ammessa la convocazione, con le stesse modalità di cui al comma precedente, di più riunioni che si svolgano nella stessa settimana.
6. Non è consentito tenere riunioni delle Commissioni contemporaneamente alle sedute del Consiglio, quando in tali sedute siano previste votazioni.
7. Le sedute delle Commissioni non sono valide se non è presente almeno un terzo dei componenti salvo che la Commissione non debba procedere alla trattazione di interrogazioni e interpellanze, ad audizioni ovvero all'esame di questioni che non comportino l'adozione di decisioni o di atti formali; in tali casi è comunque necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le sedute delle Commissioni devono rimanere aperte per il tempo strettamente necessario alla trattazione del loro oggetto. Le sedute, in ogni caso, devono ritenersi chiuse alla prima mancanza del numero legale. ⁽¹⁾

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un apposito ufficio composto da due dipendenti compresi nelle categorie C e/o D, di cui uno in possesso dei requisiti per assolvere alle funzioni di agente contabile, incaricati dal Direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale d'intesa con il Presidente. I predetti dipendenti, l'uno con l'incarico di segretario e l'altro con funzione di coadiutore, curano tutti gli adempimenti di segreteria e compilano e conservano i verbali delle sedute, sommariamente redatti, sottoscritti dal Presidente e dal medesimo segretario.
9. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario della Commissione, al Presidente del Consiglio Comunale entro cinque giorni dalla loro approvazione che, di norma e salvo il periodo feriale, è effettuata entro la terza seduta successiva e, in ogni caso, entro e non oltre il termine di dieci giorni, fatti salvi i periodi di sospensione dei lavori della Commissione stessa (periodo estivo, festività, ecc.). Nei cinque giorni successivi alla approvazione dei verbali, questi debbono essere pubblicati sul sito istituzionale: la pubblicazione è curata dall'Ufficio del Consiglio Comunale.⁽¹⁾
10. A ciascuna Commissione è inoltre assegnato, su richiesta nominativa del Presidente, da uno fino ad un massimo di tre dipendenti, con il compito di collaborare con il Presidente ed i membri della Commissione nei rapporti con le altre istituzioni comunali e gli uffici dell'Amministrazione.⁽²⁾
11. Il Presidente del Consiglio Comunale riunisce periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Presidenti delle Commissioni, i Presidenti medesimi, al fine di armonizzare il programma di lavoro del Consiglio Comunale con quello delle Commissioni e delle Commissioni stesse, al fine di evitare possibilmente il loro svolgimento in orari contemporanei.⁽¹⁾

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

⁽²⁾ *Comma sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 febbraio 2009.*

Articolo 91.

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi in cui la Commissione, con determinazione motivata adottata a maggioranza assoluta dei componenti, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza di persone, gruppi o imprese. La pubblicità è assicurata anche mediante la trasmissione, in diretta e non, delle sedute sul sito istituzionale dell'Ente. Le sedute pubbliche possono essere riprese e trasmesse in diretta streaming, anche da parte di un Consigliere, previo accordo con il Presidente della Commissione, e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dall'Ufficio di Presidenza.⁽¹⁾
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, a cura del Segretario della Commissione, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

⁽¹⁾ *Comma integrato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 2 del 30 gennaio 2015.*

Articolo 92.

(Esame in sede referente)

1. Tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale - corredate dei prescritti pareri - sono preventivamente esaminate dalle competenti Commissioni Consiliari entro i termini fissati dall'articolo 51.
2. Al termine dell'esame, il Presidente può nominare un relatore tra i componenti della Commissione, che presenterà la relazione al Consiglio in forma scritta od orale.
3. Quando la proposta concerne più materie o materie di competenza di più Commissioni, il Presidente dell'Assemblea, tramite la Segreteria Generale, trasmette la stessa alle Commissioni interessate che possono riunirsi anche in seduta congiunta.
4. I Gruppi di Opposizione possono designare propri relatori.
5. Le relazioni scritte debbono essere allegate alle proposte di deliberazione e trasmesse alla Segreteria Generale almeno tre giorni prima della seduta in cui dovranno essere discusse.

Articolo 93.

(Esame in sede redigente)

1. In casi di particolare complessità ovvero per ragioni di speditezza dell'azione, il Consiglio – su proposta del Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno tre Presidenti di Gruppo o da cinque Consiglieri – può decidere di demandare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, la formulazione di una proposta di deliberazione.
2. Con la decisione di assegnazione alla Commissione, il Consiglio stabilisce altresì i criteri informativi della proposta, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione anche a iniziativa delle Consigliere e dei Consiglieri che non ne facciano parte nonché il termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per il deposito della proposta presso la Segreteria Generale.
3. La proposta di deliberazione, nel testo formulato in sede redigente e corredato da relazioni scritte di Maggioranza e di Opposizione, è trasmessa, dalla Segreteria Generale, alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri, con le stesse modalità di cui all'articolo 29, per le osservazioni o le modifiche che intendono apportare. Tali osservazioni o modifiche debbono pervenire alla Commissione, per il tramite della Segreteria Generale, entro il termine di sette giorni. Gli eventuali emendamenti, così come pervenuti, saranno votati con apposito ordine del giorno in seno alla Commissione stessa.
4. La proposta, approvata in via definitiva in Commissione e corredata dalle relazioni scritte di Maggioranza e di Opposizione, è sottoposta – previa determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari – a votazione del Consiglio Comunale senza discussione e senza la possibilità di proporre ulteriori emendamenti. Hanno diritto di intervenire, per un tempo massimo di cinque minuti ciascuno, i relatori e il Sindaco o un Assessore a nome della Giunta. Gli interventi per dichiarazione di voto sono ammessi con le modalità e i limiti di tempo stabiliti dal presente regolamento.
5. La votazione avviene sul complesso della proposta, rimanendo esclusa la votazione per parti separate.

Articolo 94.

(Esame in sede istruttoria degli accordi di programma)

1. Il Sindaco trasmette al Presidente del Consiglio Comunale, mediante deposito presso la Segreteria Generale che provvede a inviarli alle competenti Commissioni Consiliari, i seguenti atti:
 - a) le richieste di stipula di accordi di programma pervenuti al Comune di Roma dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Roma, da altri comuni o da amministrazioni statali o da enti pubblici;
 - b) le richieste di stipula di accordi di programma che il Sindaco intende promuovere, con la indicazione degli enti ai quali intende rivolgere la richiesta, l'oggetto dell'intervento, i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso, al quale sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo.
2. Le Commissioni esprimono il parere entro un termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti salvo motivata urgenza.

Articolo 95.

(Funzioni ispettive, di controllo e di indirizzo)

1. Quando un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata, il Consiglio nomina nel proprio interno, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, una Commissione di indagine sulla questione sollevata che deve comunque rientrare nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione, fissando altresì un congruo termine entro il quale la Commissione dovrà presentare una relazione scritta al Consiglio Comunale. Per la composizione e il funzionamento delle Commissioni di indagine si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento riferite alle Commissioni Permanenti.
2. Le Commissioni Permanenti o Speciali possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza, informandone il Sindaco e il Presidente del Consiglio. La relazione conclusiva sull'indagine svolta è trasmessa al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea e, tramite quest'ultimo, a tutti i Consiglieri.
3. Tanto nel corso di indagini conoscitive quanto in sede di esame di una proposta di deliberazione, le Commissioni possono disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di responsabili degli enti gestori di servizi pubblici comunali, di enti, aziende e istituzioni partecipate dal Comune o da esso istituiti nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Possono altresì essere ascoltati rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti e acquisiti pareri o osservazioni da esperti, cittadini e formazioni sociali.

4. Le Commissioni possono approvare risoluzioni sulle materie di propria competenza, trasmettendone il testo al Presidente dell'Assemblea e, tramite questi, ai Presidenti dei Gruppi Consiliari.
5. Le petizioni popolari rivolte al Consiglio Comunale sono assegnate dal Presidente alla competente Commissione Consiliare.
6. Il Presidente trasmette alle Commissioni competenti per materia le relazioni e i pareri proposti dalle Consulte e dagli osservatori previsti dallo Statuto comunale, anche al fine dell'elaborazione di conseguenti eventuali proposte di deliberazione.

Articolo 96.

(Commissione delle Elette)

1. Entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il Presidente procede alla convocazione della Commissione delle Elette composta, a norma dello Statuto Comunale, dalle Consigliere facenti parte del Consiglio medesimo.
2. Per il funzionamento della Commissione delle Elette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Le proposte di deliberazione formulate dalla Commissione delle Elette su questioni aventi attinenza con la condizione femminile sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed agli Uffici che si pronunciano in merito entro quindici giorni dalla ricezione. La Commissione delle Elette, quando ritenga che una proposta di deliberazione assegnata a una Commissione Consiliare Permanente o speciale presenti aspetti di proprio specifico interesse, ne richiede l'immediata trasmissione e può esprimere un parere in proposito entro dieci giorni dalla trasmissione.
4. La Commissione delle Elette:
 - a) svolge una azione di promozione di politiche di pari opportunità;
 - b) vigila, collaborando con il Sindaco, sulla corretta attuazione nell'Amministrazione comunale, negli enti, aziende ed istituzioni partecipate a maggioranza dal Comune o da esso istituiti, della legislazione statale e regionale nonché dello Statuto comunale in materia di pari opportunità;
 - c) promuove la presentazione di candidature femminili per le nomine e le designazioni di competenza del Comune.
5. La Commissione presenta, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta al Consiglio Comunale sull'attività svolta.
6. In previsione di una apposita sessione consiliare per l'esame annuale del rendimento dei piani di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna previste dallo Statuto e per la predisposizione di eventuali correttivi, la Commissione si riunisce, in seduta aperta alle elette nei Consigli dei Municipi, ai rappresentanti dei gruppi e delle associazioni femminili presenti nella città, per elaborare un documento, da presentare al Consiglio Comunale contestualmente alla relazione del Sindaco, di valutazione sul rendimento delle azioni positive realizzate dal Comune.
7. La Commissione delle Elette stabilisce le modalità con le quali potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
8. La Commissione delle Elette può altresì promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile.

Articolo 97.

(Commissione di Controllo, Garanzia e Trasparenza)

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale procede, con apposita disposizione, alla nomina della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia, presieduta da una Consigliera o da un Consigliere dell'Opposizione.
2. La Commissione è composta da dodici Consiglieri, compreso il Presidente, il quale viene nominato sulla base della designazione effettuata congiuntamente dai Presidenti dei Gruppi Consiliari dell'Opposizione. I rimanenti undici membri sono nominati sulla base delle designazioni dei Presidenti dei Gruppi Consiliari per le quali deve tenersi conto della proporzione numerica dei componenti dei medesimi Gruppi. ⁽¹⁾
3. Nel corso della prima seduta della Commissione, appositamente convocata dal Presidente, si procede all'elezione dei due Vice Presidenti con le forme e le modalità previste dall'articolo 88, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale. ⁽¹⁾

4. Ai fini del presente articolo e dell'attribuzione della Presidenza della Commissione, sono considerati appartenenti alla Opposizione i Gruppi che:
 - a) sono espressione di liste che non hanno validamente concorso, mediante reciproca dichiarazione di collegamento al candidato eletto sindaco, al primo turno ovvero al turno di ballottaggio per effetto di successivo apparentamento, all'elezione del Sindaco e che quindi non hanno partecipato all'assegnazione del premio di maggioranza previsto dalla legge;
 - b) sono espressione di liste che pur avendo validamente concorso, mediante reciproca dichiarazione di collegamento al candidato eletto sindaco, al primo turno ovvero al turno di ballottaggio per effetto di successivo apparentamento, all'elezione del Sindaco, non hanno partecipato all'assegnazione del premio di maggioranza in quanto altra lista o altro gruppo di liste non collegate al Sindaco, eletto al primo turno o al turno di ballottaggio, hanno superato, al primo turno, il 50 per cento dei voti validi.
5. Sempre ai fini di cui al precedente comma 4, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari si determina in merito all'appartenenza all'Opposizione di Gruppi che pur in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera a), nel successivo corso del mandato abbiano formalmente dichiarato di voler sostenere l'azione del Sindaco e della Giunta ed organicamente offrano in Consiglio sostegno ad essa o i cui rappresentanti eletti nelle liste di cui sono espressione entrino a far parte della Giunta con l'adesione del Gruppo.
6. La Commissione svolge funzioni di controllo e garanzia in materia di:
 - a) esercizio del diritto di iniziativa deliberativa delle Consigliere e dei Consiglieri Comunali e di richiesta di convocazione del Consiglio;
 - b) sussistenza delle condizioni di effettiva conoscibilità di notizie ed informazioni, ivi comprese quelle relative alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, utili all'espletamento del mandato, con particolare riferimento all'accesso agli atti in possesso degli uffici comunali nonché degli enti e delle aziende dipendenti o controllate dal Comune;
 - c) prerogative delle singole Consigliere e dei singoli Consiglieri in merito allo svolgimento delle attività di sindacato ispettivo disciplinate dal presente regolamento, ivi compreso il rapporto con i componenti della Giunta chiamati a riferire in Commissione su questioni di interesse del Consiglio ovvero a fornire risposta ad interrogazioni e interpellanze;
 - d) attuazione degli indirizzi, delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e verifica del rispetto degli impegni, in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Sindaco e della Giunta;
 - e) garanzie previste a favore delle Consigliere e dei Consiglieri per i casi di contestazione in ordine a questioni concernenti l'ineleggibilità e la incompatibilità con la carica elettiva ricoperta nonché per i casi che comportino la decadenza o la comminazione delle sanzioni previste per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri;
 - f) osservanza degli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio e della Giunta nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità cittadina, ivi compreso l'invio delle risposte a tutti i Consiglieri;
 - g) attuazione degli istituti per la partecipazione dei Municipi ai procedimenti deliberativi e all'attività del Consiglio Comunale, ivi compreso l'intervento dei Presidenti dei Municipi o dell'Assessore da essi delegato alle riunioni delle Commissioni Consiliari e del Consiglio;
 - h) procedimenti di nomina e designazione di rappresentanti del Consiglio e del Comune ai fini della loro corrispondenza agli indirizzi generali ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione. A tale scopo la Commissione dovrà avere in via preventiva il prospetto di tutte le nomine di competenza dell'Amministrazione da effettuarsi nel corso della consiliatura. La Commissione ha accesso agli atti del procedimento per la nomina o designazione ai fini dell'avvenuta corretta applicazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale;
 - i) pubblicazione nei siti informatici dell'Amministrazione, entro trenta giorni, dalla rispettiva adozione, dei provvedimenti degli organi del Comune;
 - j) pubblicità e trasparenza delle procedure amministrative con particolare riguardo a quelle concorsuali a rilevanza esterna, bandi di gara, di concorso, di affidamento di servizi o di gestione d'impianti, nonché, nell'ambito dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alla procedura di selezione dei modelli organizzativi e gestionali per la formazione di società miste pubblico-privato.
7. Ai fini del precedente comma ed in relazione alle funzioni esercitate, la Commissione riferisce dell'attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale e presenta al Consiglio relazioni semestrali. Può inoltre sottoporre alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, nelle materie di cui al comma precedente, la proposta di specifiche iniziative deliberative.
8. La Commissione ha accesso a tutti gli atti utili all'esercizio delle proprie competenze.

9. Fatte salve le diverse disposizioni recate dal presente articolo, per il funzionamento della Commissione Consiliare Speciale di Controllo e Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti.
10. Per l'esercizio delle attività suddette, la Commissione si avvale, in deroga all'articolo 90, comma 8, di cinque dipendenti compresi nelle categorie C e/o D, di cui uno in possesso dei requisiti per assolvere alle funzioni di agente contabile, incaricati dal Direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente. Può essere inoltre assegnato, su richiesta nominativa dell'Ufficio di Presidenza, un dipendente con il compito di collaborare con la presidenza della Commissione. La Commissione si avvale inoltre direttamente dell'Ufficio documentazione e consulenza, esistente presso l'Ufficio del Consiglio Comunale e di eventuali professionalità specifiche, in materia giuridica e amministrativa, anche esterne all'Amministrazione mediante incarichi temporanei, di concerto con la Presidenza del Consiglio, laddove queste non fossero reperibili o disponibili all'interno del Comune. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo saranno reperite dal Presidente del Consiglio Comunale all'interno del bilancio destinato al funzionamento delle Commissioni Consiliari.

⁽¹⁾ *Comma modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18 giugno 2008.*

Articolo 98. ⁽¹⁾
(Commissione Roma Capitale)

1. La Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali – Direzionealità – Accoglienza – Rapporti Istituzionali e Internazionali – Nuove Municipalità, Federalismo Demaniale – Attuazione Decreti Roma Capitale è composta dal Presidente e da undici membri. ⁽²⁾
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale mentre i restanti componenti della Commissione sono nominati, con apposita disposizione, dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base delle designazioni operate dai Presidenti dei Gruppi Consiliari, per le quali deve tenersi conto della proporzione numerica dei componenti dei medesimi Gruppi.
3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione segreta a mezzo di schede. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il Consigliere più anziano di età. Nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente, sono eletti i due Vice Presidenti con le modalità stabilite dall'articolo 88, comma 5.
4. Il Presidente può essere delegato dal Sindaco nella rappresentanza in seno alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
5. La Commissione esercita le seguenti competenze:
- a) esamina, con funzioni istruttorie e consultive, il programma degli interventi per Roma Capitale e le sue modifiche e integrazioni di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonché esprime pareri obbligatori sui provvedimenti attuativi della legge;
 - b) svolge la vigilanza sull'attuazione del suddetto programma da parte degli Uffici comunali, Aziende e Società cui l'Amministrazione partecipa;
 - c) favorisce la migliore collaborazione tra il Comune di Roma e gli altri enti locali, la Provincia, la Regione, lo Stato, la Santa Sede nonché gli organismi internazionali e le istituzioni religiose presenti sul territorio comunale;
 - d) esercita funzioni consultive, di indirizzo e di controllo in materia di attuazione delle riforme istituzionali di Roma Capitale, di federalismo demaniale, delle nuove municipalità nonché sulle materie attinenti all'accoglienza, alla direzionealità, ai rapporti istituzionali ed internazionali dell'Amministrazione capitolina. ⁽³⁾
6. Per l'esercizio delle attività suddette, la Commissione si avvale, in deroga all'articolo 90, comma 8, di cinque dipendenti compresi nelle categorie C e/o D, di cui uno in possesso dei requisiti per assolvere alle funzioni di agente contabile, incaricati dal Direttore dell'Ufficio del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente. Può essere inoltre assegnato, su richiesta nominativa dell'Ufficio di Presidenza, un dipendente con il compito di collaborare con la presidenza della Commissione. La Commissione si avvale inoltre direttamente dell'Ufficio documentazione e consulenza, esistente presso l'Ufficio del Consiglio Comunale e di eventuali professionalità specifiche, in materia giuridica e amministrativa, anche esterne all'Amministrazione mediante incarichi temporanei, di concerto con la Presidenza del Consiglio, laddove queste non fossero reperibili o disponibili all'interno del Comune. Le risorse finanziarie destinate a tale scopo saranno reperite dal Presidente del Consiglio Comunale all'interno del bilancio destinato al funzionamento delle Commissioni Consiliari.

⁽¹⁾ *Il testo dell'articolo, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18 giugno 2008, è quello risultante dal coordinamento previsto dalla stessa deliberazione.*

⁽²⁾ *Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 del 20 settembre 2013.*

⁽³⁾ *Lettera modificata con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 68 del 20 settembre 2013.*

Articolo 99.

(Commissioni Speciali)

1. Il Consiglio può istituire Commissioni Speciali per la trattazione di particolari argomenti, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei Consiglieri. La deliberazione consiliare istitutiva indica il numero dei componenti della Commissione Speciale ed il termine entro il quale la Commissione dovrà concludere i propri lavori. Tale termine può essere prorogato, per non più di una volta, su richiesta motivata del Presidente della Commissione Speciale.
2. Il Presidente del Consiglio procede alla nomina dei componenti la Commissione, nel rispetto delle designazioni dei Gruppi ed in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi medesimi.
3. Per il funzionamento delle Commissioni Speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari relative alle Commissioni Permanenti.
4. Le funzioni di segreteria delle Commissioni Speciali sono assicurate da dipendenti in servizio presso gli uffici istituzionalmente competenti nelle materie affidate alle medesime Commissioni.

CAPO X

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Articolo 100.

(Presentazione di interrogazioni e interpellanze)

1. Le Consiglieri e i Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività della comunità cittadina.
2. Interrogazioni e interpellanze, rivolte al Sindaco o ad altri componenti della Giunta, sono presentate per iscritto e senza motivazione presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio che provvede, per gli adempimenti conseguenti, a trasmetterne copia alla Segreteria Generale.
3. Il Presidente può disporre che interrogazioni e interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.
4. Il Presidente dichiara irricevibili le interrogazioni e interpellanze redatte in termini ingiuriosi o sconvenienti e, acquisito il parere del Segretario Generale, quelle non di competenza del Sindaco o degli Assessori.

Articolo 101.

(Contenuto delle interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta; se tale informazione sia esatta; se la Giunta o il Sindaco intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione comunale.

Articolo 102.

(Svolgimento delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine del giorno subito dopo la presentazione.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni; in tal caso, le interrogazioni sono iscritte all'ordine dei lavori delle apposite sedute.
3. Il Presidente – previa intesa con il Sindaco o con il componente della Giunta interessato – iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di seduta. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

4. Il Sindaco e gli Assessori hanno facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente.
5. L'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non è presente in aula al momento della trattazione secondo l'iscrizione all'ordine dei lavori.
6. L'interrogante, o uno di essi ove siano più di uno, ha facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di cinque minuti e può replicare, per non più di tre minuti, solo per dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta il cui tempo non può eccedere i cinque minuti.
7. Con l'invio della risposta scritta ai presentatori prima della trattazione in Aula e senza pregiudizio della trattazione medesima ove sia richiesta dall'interrogante, l'interrogazione si intende trattata.
8. Il Sindaco e gli Assessori possono concordare con i presentatori che interrogazioni e interpellanze siano svolte nella Commissione competente per materia anziché in Consiglio Comunale. A tal fine ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio che provvede a trasmettere gli atti al Presidente della Commissione. In tal caso la trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza avviene entro il termine di venti giorni dalla ricezione in Commissione.

Articolo 103.

(Rinvio di interrogazioni alla seduta successiva)

1. Trascorsa un'ora dall'inizio della seduta, salvo il caso di cui al secondo comma del precedente articolo 102, il Presidente rinvia a una seduta successiva le interrogazioni iscritte all'ordine dei lavori che non siano state svolte, ritirate, rinviate o dichiarate decadute.

Articolo 104.

(Interrogazioni urgenti)

1. Se una Consiglieria o un Consigliere chiede che a una sua interrogazione sia riconosciuto il carattere di urgenza, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può disporre che l'interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della seduta successiva, con priorità su ogni altra interrogazione.
2. In presenza di più interrogazioni urgenti la priorità è determinata dall'ordine di presentazione.

Articolo 105.

(Interrogazioni a risposta scritta)

1. Nel presentare un'interrogazione la Consiglieria o il Consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In questo ultimo caso, entro venti giorni, il Sindaco, od altro rappresentante della Giunta, trasmette la risposta scritta all'interrogante.
2. La risposta scritta è altresì trasmessa alla Segreteria Generale perché sia inserita nel processo verbale della seduta immediatamente successiva.
3. Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e non possono essere trattate in Commissione.

Articolo 106.

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Il Presidente, d'intesa la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, stabilisce in quali sedute, di norma una alla settimana, possano essere trattate interrogazioni su questioni di indirizzo politico-amministrativo, raggruppate per materie omogenee, per le quali si chiede che la Giunta dia risposta immediata.
2. La prenotazione dell'intervento è presentata per iscritto, mediante deposito presso la Segreteria Generale, al Presidente del Consiglio Comunale, con indicazione adeguatamente circostanziata dell'argomento, almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della seduta.
3. Il Presidente, all'inizio della seduta, informa il Consiglio del numero degli interventi prenotati e del loro raggruppamento secondo la tematica affrontata. La Consiglieria o il Consigliere ha tre minuti di tempo per illustrare l'interrogazione.

4. Le interrogazioni a risposta immediata devono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica.
5. Il Presidente decide in merito alla sussistenza dei requisiti richiesti per le interrogazioni a risposta immediata e, in caso di riscontrata carenza, anche parziale, dispone la trattazione delle interrogazioni in base alla procedura ordinaria di cui all'articolo 102, salvo diversa richiesta dell'interrogante.
6. Il Sindaco o gli Assessori interessati per materia sono tenuti a rispondere immediatamente alle interrogazioni loro rivolte contenendo la risposta nel termine di tre minuti. Il presentatore dell'interrogazione ha facoltà di replicare per non più di due minuti.
7. Esclusivamente per obiettive necessità di atti istruttori, la risposta può essere differita entro il termine dei sette giorni successivi alla data di effettuazione dell'intervento. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Presidente dispone che della mancata risposta sia fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
8. E' facoltà delle Consigliere e dei Consiglieri chiedere che le questioni sollevate con le interrogazioni a risposta immediata diventino, secondo modalità e tempi definiti dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, oggetto di successivo dibattito consiliare.
9. Le interrogazioni svolte secondo la procedura del presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

Articolo 107.

(Contenuto e svolgimento delle interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco o ad altri componenti della Giunta circa i motivi e gli intendimenti dell'azione della Giunta su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative della Giunta stessa.
2. L'interpellante, o il primo degli interpellanti nel caso che questi siano più d'uno, ha facoltà di svolgere ed illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Sindaco o di altro rappresentante della Giunta per un tempo non superiore a cinque minuti, l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.

Articolo 108.

(Informazione sulla situazione delle interrogazioni e interpellanze)

1. Il Presidente riferisce trimestralmente al Consiglio sulla situazione relativa alle interrogazioni ed interpellanze presentate nel periodo che intercorre fra la data oggetto dell'ultima comunicazione e il trentesimo giorno precedente quella in atto. In particolare comunica al Consiglio:
 - a) il numero di interrogazioni ed interpellanze ripartite per componente della Giunta cui sono state indirizzate e per Gruppo Consiliare proponente;
 - b) quante hanno ottenuto risposta, secondo la medesima ripartizione di cui alla precedente lettera a);
 - c) a quante non è stato possibile rispondere per l'assenza dei proponenti, specificando il nominativo degli stessi.

Articolo 109.

(Contenuto, forma e discussione delle mozioni)

1. La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio Comunale per impegnare il Sindaco e la Giunta al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
2. La mozione è presentata in forma scritta da almeno tre Consiglieri o da un Presidente di Gruppo Consiliare, ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per la prima seduta utile dalla data di presentazione, compatibilmente con il periodo feriale del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone l'inserimento delle mozioni, entro quindici giorni dalla loro presentazione, nell'ordine dei lavori del Consiglio. La Conferenza può altresì disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi siano discusse congiuntamente nella medesima seduta.
4. Alla discussione delle mozioni si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del Capo VII del regolamento, intendendosi sostituito al relatore il primo firmatario della mozione.

CAPO XI

DIFENSORE CIVICO – AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 110.

(Difensore Civico e Vice Difensore Civico)

1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico sono eletti e revocati dal Consiglio Comunale secondo le norme dello Statuto e dell'apposito regolamento.
2. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico restano in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Operano in regime di proroga sino alla elezione del nuovo Difensore Civico e del Vice Difensore Civico e, comunque, decadono il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio.
3. Le funzioni e i poteri del Difensore Civico nonché i suoi rapporti con il Consiglio Comunale sono disciplinati dal Regolamento del Difensore Civico.
4. La relazione annuale del Difensore Civico è trasmessa al Presidente del Consiglio, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e discussa dal Consiglio non oltre trenta giorni dal ricevimento.
5. Qualora il Difensore Civico trasmetta al Presidente del Consiglio pareri, proposte o relazioni che rivestano il carattere di urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, li assegna alla Commissione competente per materia, che li esamina non oltre dieci giorni dall'invio.
6. Il Presidente, quando ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei Consiglieri, dispone l'audizione del Difensore Civico in Consiglio Comunale.

Articolo 111.

(Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali)

1. L'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali invia al Consiglio Comunale una relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali e sull'attività svolta. In tale relazione, l'Agenzia esprime le proprie valutazioni con indipendenza di giudizio, avendo a riferimento i principi di universalità, non discriminazione, continuità e concorrenza volti alla verifica della qualità con cui vengono erogati i servizi pubblici locali all'interno del Comune.
2. A seguito della relazione annuale svolta dall'Agenzia, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, il Presidente del Consiglio Comunale fissa un'apposita seduta per l'esame e la discussione della relazione annuale svolta dall'Agenzia.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta motivata dei Capigruppo Consiliari, dei Presidenti delle Commissioni Consiliari o di un quinto dei Consiglieri, può disporre l'audizione dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali ovvero chiedere a essa di esaminare particolari aspetti legati alla organizzazione, alla gestione e all'erogazione dei servizi pubblici locali, concordando con il Presidente dell'Agenzia medesima i tempi e le eventuali coperture finanziarie necessarie ad adempiere alla richiesta. Gli esiti di tali indagini costituiranno oggetto di pareri specifici inviati al Presidente del Consiglio Comunale.
4. All'Agenzia può essere richiesto, con le medesime modalità di cui al comma precedente, di tenere audizioni speciali o periodiche presso il Consiglio Comunale o le Commissioni Consiliari su aspetti particolari legati all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione dei servizi pubblici locali.

Articolo 112.

(Revisori dei Conti)

1. Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato triennale, il Presidente convoca il Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Consiglio Comunale procede all'elezione senza discussione né dichiarazioni di voto. L'elezione avviene a scrutinio segreto mediante schede. Ciascuna Consigliera e ciascun Consigliere può indicare non più di due nominativi prescelti tra le categorie professionali indicate dalla legge.
3. Il Presidente proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto più voti e, in caso di parità, i maggiori di età.

4. Il Consiglio Comunale valuta i requisiti soggettivi e le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previsti per i Revisori dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento di contabilità.
5. I Revisori possono essere rieletti una sola volta.
6. I Revisori possono essere revocati, con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, in votazione palese con appello nominale, solo quando non adempiano, secondo le norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti al loro incarico.
7. Le dimissioni del Revisore, indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale, sono presentate al protocollo dell'Ufficio del Consiglio Comunale e, sempre dal dimissionario, comunicate al Sindaco.
8. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dall'incarico. E' altresì causa di decadenza la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo. La decadenza è pronunciata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla sostituzione.
9. In caso di morte, rinuncia, dimissioni, decadenza, revoca o impossibilità di un Revisore, da qualsiasi causa determinata, a svolgere l'incarico per il periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale è convocato entro trenta giorni per la sua sostituzione. L'elezione avviene con le modalità di cui al precedente comma 2.
10. Il Revisore eletto a norma del precedente comma, dura in carica fino alla scadenza del mandato triennale del Collegio.
11. All'atto della nomina o della riconferma del Collegio, il Consiglio Comunale determina, per tutta la durata del triennio, il compenso annuale dei revisori nei limiti fissati dalla normativa vigente.
12. L'Ufficio del Consiglio Comunale garantisce ai Revisori dei Conti strutture idonee all'espletamento del loro mandato nonché l'accesso a tutti gli atti, i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento della loro funzione.

Articolo 113.

(Rapporti tra Collegio dei Revisori e Consiglio Comunale)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge attività di collaborazione con il Consiglio Comunale secondo le modalità previste dalle disposizioni successive e da quelle del Regolamento di Contabilità.
2. I Revisori hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale. Possono altresì essere invitati ad assistere alle riunioni delle Commissioni Permanenti, Speciali o di indagine. Le convocazioni del Consiglio Comunale sono partecipate al Collegio dei Revisori presso la sede dell'ufficio.
3. Le Commissioni Consiliari, Permanenti, Speciali o di indagine nonché le singole Consigliere e i singoli Consiglieri, possono chiedere al Collegio dei Revisori relazioni specifiche sulla regolarità delle procedure contabili e finanziarie seguite dalle unità organizzative dell'Amministrazione Comunale. Il Collegio dei Revisori è tenuto a presentare tempestivamente tali relazioni al Presidente della Commissione ed al Presidente del Consiglio e, tramite questi, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari o alle singole Consigliere e ai singoli Consiglieri.
4. Quando un quinto dei Consiglieri assegnati ovvero almeno quattro componenti di una Commissione Permanente ne facciano richiesta scritta e motivata, il Presidente del Consiglio o della Commissione dispone l'audizione in Consiglio Comunale o in Commissione del Collegio dei Revisori.
5. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione degli uffici o delle istituzioni comunali, il Collegio dei Revisori trasmette una relazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e, tramite questi, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Il Presidente convoca il Consiglio non oltre dieci giorni dal ricevimento della relazione iscrivendo all'ordine dei lavori la comunicazione del Collegio.
6. Il Collegio dei Revisori, di propria iniziativa, può trasmettere al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e, tramite questi, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, pareri o proposte circa l'ordinamento contabile e finanziario, l'ordinamento degli uffici e del personale, l'organizzazione dei servizi pubblici locali.